



Impresa Extra

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA
PER L'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE **130'**

IMPRESA EXTRA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello MULTI57291 – Ed. 07/2019



1. GLOSSARIO	pag. 4
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 13
3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO	pag. 17
Oggetto dell'assicurazione	pag. 17
Esclusioni	pag. 25
Condizioni facoltative	pag. 25
Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	pag. 30
4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO	pag. 32
Oggetto dell'assicurazione	pag. 32
Esclusioni	pag. 35
Condizioni facoltative	pag. 36
Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	pag. 38
5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA	pag. 40
Oggetto dell'assicurazione	pag. 40
Esclusioni	pag. 41
Franchigie - Scoperti - Limiti di indennizzo	pag. 43
6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 44
Rischi compresi	pag. 44
Esclusioni	pag. 48
Condizioni facoltative	pag. 53
Franchigie - Scoperti - Limiti di risarcimento	pag. 55
7. TUTELA LEGALE	pag. 57
Oggetto dell'assicurazione	pag. 57
Esclusioni	pag. 61
Condizioni facoltative	pag. 63
8. ASSISTENZA	pag. 64
Oggetto dell'assicurazione	pag. 64
Delimitazioni	pag. 68
9. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	pag. 69
Sezioni Incendio - Furto - Elettronica	pag. 69
Sezione Responsabilità Civile	pag. 74
Sezione Tutela Legale	pag. 74
10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	pag. 76
Sezioni Incendio - Furto - Elettronica	pag. 76
Sezione Responsabilità Civile	pag. 76
Sezione Tutela Legale	pag. 76
Sezione Assistenza	pag. 77
11. ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI	pag. 78

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito.

Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ADDETTI

I titolari, soci, familiari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, i prestatori di lavoro (come da successiva definizione) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti, tirocinanti e lavoratori parasubordinati.

APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione dei lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

ARBITRATO

La procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTI DI TERRORISMO

Atti di persone o gruppi di persone commessi per raggiungere scopi politici, etnici, religiosi, ideologici o simili, idonei a creare paura o sconcerto nella popolazione o in una parte di essa, diretta a influenzare un governo o un ente statale.

ATTIVITÀ

Attività svolta dall'Assicurato e dichiarata nella scheda di polizza, compreso lo svolgimento di tutte le attività e lavorazioni primarie, preliminari, secondarie, complementari, collaterali ed accessorie connesse. Sono comprese l'eventuale vendita ed il deposito purché accessori all'attività, nonché le attività dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale.

Anche quando nell'"Elenco delle attività assicurabili" è indicata solo la voce merceologica, le cose assicurate possono essere soggette alle attività sopra indicate.

AZIENDA

Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. L'attività e l'ubicazione dei beni assicurati sono indicati sulla scheda di polizza.

BENI

Le cose oggetto della presente assicurazione indicate sulla scheda di polizza.

CASO ASSICURATIVO

Il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso, relativamente alla sezione Tutela Legale.

COLPO D'ARIETE

Il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONTENUTO

Macchinari, attrezzature, arredamento, merci ed apparecchiature elettroniche, così come definiti alle rispettive voci:

Apparecchiature elettroniche:

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, impianti di prevenzione, di segnalazione e di allarme, impianti telefonici (**esclusi i telefoni cellulari**), parti elettriche ed elettroniche delle attrezzature e dei macchinari, personal computer, bilance elettroniche, registratori di cassa, terminali di POS ed altre apparecchiature per ufficio che abbiano componentistica elettronica (quali, a titolo esemplificativo, fotocopiatrici, stampanti, fax). Nel caso in cui sia dubbia l'appartenenza di una determinata cosa alle "apparecchiature elettroniche" la stessa verrà attribuita alla categoria "macchinari".

Impianti ad impiego mobile:

apparecchiature elettroniche come sopra definite pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usate in luogo diverso dall'ubicazione indicata nello stampato di polizza. **Sono esclusi i telefoni cellulari, gli oggetti promozionali, i campionari.**

Cose particolari:

qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés, schede (non telefoniche), dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

Effetti personali del Contraente e degli addetti:

valori, oggetti di solo uso personale, indumenti e relativi accessori. **Non sono considerati effetti personali veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti.**

Macchinario - Attrezzatura - Arredamento:

macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento ed impianti non rientranti nella definizione di "fabbricati", serbatoi e silos non in muratura, mezzi di pesa (eccettuate quelle rientranti nella definizione di "apparecchiature elettroniche"), nonché di traino e di trasporto non iscritti al pubblico registro automobilistico, vestiario, arredamento, mobili, cancelleria, valori. Se i locali sono in affitto, sono comprese le addizioni e migliorie apportate dal Contraente locatario anche se rientranti nella definizione di "fabbricato" (a titolo esemplificativo: impianti fissi a servizio del fabbricato, quali impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, tappezzerie, rivestimenti, serramenti). Sono altresì compresi le cose particolari, i valori, i preziosi, gli oggetti d'arte nonché gli effetti personali del Contraente e degli addetti.

Merci:

materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda assicurata, sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, manutenzione, riparazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, contenitori, supporti, scarti e ritagli di lavorazione e quant'altro di simile e pertinente all'attività assicurata, infiammabili (come da successiva definizione), merci speciali (come da definizione successiva) ed esplosivi (come da definizione successiva). Nel valore delle merci sono comprese le accise ed i diritti doganali. Si considerano merci anche i veicoli targati ed i ciclomotori oggetto di commercializzazione. **Non sono considerati merci i valori di pertinenza dell'azienda e le cose particolari.**

Oggetti d'arte:

quadri, tappeti, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

Preziosi:

oro o platino lavorati o grezzi, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su oro o platino.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Valori:

denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali, a titolo esemplificativo, francobolli, marche da bollo, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio), **esclusi i preziosi**.

Non sono considerati Contenuto i seguenti beni:

- **veicoli a motore e natanti iscritti al P.R.A. nonché i ciclomotori;**
- **gli animali;**
- **i beni in leasing se già altrimenti assicurati per un evento garantito in polizza;**
- **enti che non abbiano fissa destinazione all'aperto.**

nonché tutto quanto previsto nella definizione di Fabbricato.

Qualora sia assicurata anche l'abitazione del titolare, anche se non intercomunicante con i locali adibiti all'attività assicurata, si intendono rientranti nella somma assicurata alla partita Contenuto gli oggetti d'arte, tapeti e quadri, il mobilio, l'arredamento e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e delle persone con lui abitanti.

Se i locali sono in affitto e nella polizza non risulta assicurata la partita Fabbricato, sono comprese le addizioni e le migliorie apportate al fabbricato dal Contraente locatario e di sua proprietà anche se rientranti nella definizione di Fabbricato (a titolo esemplificativo: impianti fissi a servizio del fabbricato, quali impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, tappezzerie, rivestimenti, serramenti) se non già assicurati.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione. Il Contraente è considerato Assicurato.

COPERTURA

Il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

DANNI ALLA PERSONA, DANNI CORPORALI

Morte o lesioni personali.

DANNI INDIRETTI

Danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

DANNI MATERIALI

La distruzione totale o parziale o il deterioramento di cose.

DANNI PATRIMONIALI

Il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a cose.

DANNO INDENNIZZABILE

L'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali senza tener conto di eventuali franchigie e/o scoperti o limiti di indennizzo.

DANNO LIQUIDABILE

L'importo ottenuto detraendo dal danno indennizzabile le eventuali franchigie, scoperti ed eventuale applicazione della regola proporzionale, ferma l'applicazione di eventuali limiti di indennizzo/risarcimento ove previsti.

DANNO PARZIALE (non si applica alle sezioni Responsabilità civile, Tutela legale e Assistenza)

L'ammontare del danno corrispondente alle spese effettivamente sostenute per il ripristino del fabbricato/contenuto danneggiato, dedotto il valore dei residui.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DANNO TOTALE (non si applica alle sezioni Responsabilità civile, Tutela legale e Assistenza)

L'ammontare del danno corrispondente alle spese effettivamente sostenute per ricostruire il fabbricato o rimpiazzare il contenuto distrutto, dedotto il valore dei residui.

DATI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

DIPENDENZE E/O PERTINENZE

Locali utilizzati per l'attività indicata nella scheda di polizza, anche se posti in corpi separati, **purché situati nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza** o, se posti al di fuori di questa, ad una distanza **non superiore a metri 100**.

ESPLODENTI

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque ritenuti esplosivi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A, nonché successive modifiche ed integrazioni.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

È il reato commesso da chi costringe un'altra persona, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualche cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice Penale).

FABBRICATO

Il complesso delle opere edili, costituito da più fabbricati o corpi di fabbricato, complete o in corso di costruzione, tutte le opere murarie e di finitura compresi i fissi e gli infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancelli, pavimentazione esterna, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, antenne. Sono inoltre comprese le dipendenze ed eventuali depositi di riserva, **purché situate in ubicazioni distanti meno di 100 metri da quella indicata nella scheda di polizza**, gli affreschi, le statue e le decorazioni amovibili **non aventi valore artistico**, le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti, nonché le quote delle parti di immobile e di impianti costituenti proprietà comune. È altresì compresa anche la porzione adibita ad abitazione del titolare, se non già assicurata da altro contratto di assicurazione per il medesimo rischio, posta alla medesima ubicazione dell'attività assicurata, anche se non intercomunicante con gli altri locali adibiti ad attività. **È esclusa l'area e quanto indicato nella definizione di Contenuto.**

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRAGILI

Lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti in materia plastica rigida.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito che viene detratto dall'ammontare del danno indennizzabile (vedi definizione) che rimane a carico dell'Assicurato.

FORO COMPETENTE

La sede giudiziaria - competente per territorio - presso la quale deve essere intentata la causa.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

FULMINE

Il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

FURTO

È il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per gli altri (artt. 624, 624bis del Codice Penale).

FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con speciale abilità eludendo l'attenzione del derubato e di altre persone presenti.

IMPIANTO DI ASPIRAZIONE

Impianto collegato alle macchine mordeni per il trasporto continuo dei cascami di lavorazione in appositi contenitori adatti alla raccolta.

IMPLOSIONE

Il cedimento repentino - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, di cose al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società al Contraente in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) che rispondano alle seguenti caratteristiche: gas combustibili, ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno, sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed al contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano, sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili o liquidi e solidi con un punto di infiammabilità inferiore a 55° C. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V nonché successive modifiche ed integrazioni.

INFISSI E SERRAMENTI

- Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
- Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.

LASTRE E INSEGNE

Lucernari, lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti, semplici o stratificate, anche lavorate e decorate, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, esistenti tanto all'esterno che all'interno del fabbricato, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

LUCI

Aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande ed inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

MACCHINE MORDENTI

Macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. **Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1 KW.**

MASSIMALE

La massima esposizione della Società per ogni sinistro relativamente a danni a terzi.

MERCI SPECIALI

Si considerano "merci speciali": celluloidi (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). **Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.**

MEZZI DI CUSTODIA O CASSEFORTI

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a kg. 200 deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

OCCLUSIONE

Ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, **escluse sedimentazioni ed incrostazioni.**

PARTI

Il Contraente e la Società.

PARTITA

L'insieme dei beni che appartengono ad una o più categorie ed assicurate con un'unica somma.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività dichiarata nella scheda di polizza, nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro, con contratto di lavoro subordinato o con contratto di somministrazione di lavoro. **Sono esclusi gli appaltatori, i sub-appaltatori e relativi dipendenti.**

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente/Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

RAPINA

È il reato commesso da chi sottrae la cosa mobile altrui a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altri (art. 628 del Codice Penale).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

REGOLA PROPORZIONALE

È la regola per cui se la somma assicurata risulta inferiore al valore delle cose al momento del sinistro il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e tale valore.

RIGURGITO

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO

La possibilità che si verifichi il sinistro.

RIVALSA

In base all'art. 1916 del Codice Civile la Società, dopo aver pagato l'indennizzo/risarcimento, subentra nei diritti dell'Assicurato verso il Terzo responsabile del danno.

SCASSO

Forzatura, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

SCIPPO

È il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (art. 642bis del Codice Penale).

SCOPERTO

La percentuale del danno indennizzabile (vedi definizione) che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi del danno per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SOTTOLIMITE

Il sottolimito (= limite di risarcimento) presenta il massimo risarcimento che non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso.

SUPPORTO DI DATI

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per la memorizzazione di informazioni leggibili/elaborabili esclusivamente a mezzo di programmi.

TETTO

L'insieme delle strutture destinate a coprire il fabbricato e a proteggerlo dagli eventi atmosferici.

TITOLI DI CREDITO

I titoli di Stato, le obbligazioni di Enti Pubblici e Privati, le azioni di Società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari e postali, i libretti a risparmio e simili.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

TRABOCCO

Fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuti ad occlusione, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla loro portata massima prevista nella medesima unità di tempo.

TRUFFA

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 del Codice Penale).

TUBO INTERRATO

La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento, di plastica o di altri materiali.

UNICO CASO ASSICURATIVO

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati, relativamente alla sezione Tutela Legale.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO (VALORE ALLO STATO D'USO)

Fabbricato: il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso, alla destinazione ed ogni altra circostanza concomitante; non si tiene conto del valore dell'area.

Contenuto (escluse le merci): il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove aventi analoghe caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

VALORE A NUOVO

Fabbricato o rischio locativo: il costo di riparazione o integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato (escluso il valore dell'area);

Contenuto (escluse le merci): il costo di riparazione o di rimpiazzo della cosa danneggiata con altra nuova uguale o, se non disponibile, con cosa equivalente per uso, qualità e caratteristiche, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

VALORE COMMERCIALE

Il valore di mercato di una cosa in comune commercio **esclusi gli oneri fiscali se detraibili**.

Nelle attività produttive le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che comporta, in caso di sinistro, l'applicazione della proporzionale a carico del Contraente, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al momento del sinistro eccede le somme assicurate.

VETRINA

Contenitore, anche in vetro, adibito ad esposizione di beni.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm = 0,006 m, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato di spessore non inferiore a 6 mm = 0,006 m).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE ASSISTENZA

CENTRALE OPERATIVA

La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. – Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino, che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti nella scheda di polizza.

EVENTO

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ART. 2.3 VARIAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO E BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. 2.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo o al risarcimento, né riduzione dello stesso, a condizione che tali omissioni o inesatte e/o incomplete dichiarazioni siano avvenute senza dolo o colpa grave.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionato al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

ART. 2.4 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.7 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Qualora venga indicato il frazionamento in due o più rate nell'apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due o più rate uguali.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.8 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni.

ART. 2.9 TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate **il Contraente deve darne avviso alla Società almeno 48 ore prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa per le cose oggetto del trasloco dalle ore 24.00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore dalle ore 24.00 del 2° giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso.** In caso di comunicazione tempestiva le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 15 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente (sempreché la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano) dall'inizio del trasloco fino alle ore 24.00 del 15° giorno dall'avvenuto inizio. Trascorso tale periodo le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione.

La data di inizio dovrà essere documentata attraverso fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui il Contraente si sia avvalso per traslocare o altra documentazione equipollente.

In caso di aggravamento del rischio vale quanto disposto dall'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente dovrà comunicare alla Società la variazione dell'ubicazione per le necessarie modifiche contrattuali. **In assenza di modifica, trascorsi 15 giorni, l'assicurazione resterà sospesa fino all'avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.**

ART. 2.10 FACOLTÀ DI RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.11 VARIAZIONE DELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

Il Contraente stipula la polizza per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l'erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le attività e le cose assicurate.

In caso di fusione dell'azienda del Contraente con una o più aziende, la polizza continua con l'azienda incorporante o con la nuova azienda costituita. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la polizza continua con l'azienda nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione e ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'azienda del Contraente o di sua messa in liquidazione, la polizza continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni suindicate devono essere comunicate alla Società dal Contraente, dai suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. La Società, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.12 PROCEDIMENTO ARBITRALE FACOLTATIVO - MEDIAZIONE

Le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise:

a) previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Ciascuna delle Parti nominerà il proprio arbitro e gli arbitri così nominati, d'accordo tra loro, nomineranno il terzo. In difetto di accordo la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio del Contraente.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza/sede legale del Contraente.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

b) tramite la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

ART. 2.13 SINISTRO INDENNIZZABILE IN PIÙ SEZIONI

Qualora un sinistro risulti indennizzabile in più sezioni, l'indennizzo verrà calcolato secondo le norme contenute in ciascuna Sezione indipendentemente dalle altre, fermo il principio che la somma degli indennizzi non può superare il danno.

ART. 2.14 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.15 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.16 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza è operante la seguente norma:

"Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

- 1) al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;
- 2) al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;
- 3) al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
- 4) al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro;

si conviene che:

- a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluso le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
- b) il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.17 ATTIVITÀ E CLASSE DI RISCHIO

Il Contraente/Assicurato ai fini della operatività dell'assicurazione dichiara che l'attività esercitata corrisponde a quella riportata nell'elenco in calce alle Condizioni di Assicurazione e indicata nella scheda di polizza.

La classe di rischio, rappresentata da un numero, esprime il grado di pericolosità del rischio agli effetti della determinazione del premio relativo alle diverse Sezioni.

Per le sezioni Incendio e Furto si intendono assicurate, se esistenti, merci non rientranti nella classe di rischio dell'attività indicata nella scheda di polizza **sino ad un massimo del 15% della somma assicurata alla partita Contenuto.**

Per la sezione Furto tale estensione non si applica alle merci trovantesi all'aperto, qualora assicurate.

ART. 2.18 LEGGE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 2.19 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole all'Assicurato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE INCENDIO

ART. 3.1 COSE ASSICURATE E FORMA DI ASSICURAZIONE

Si intendono assicurate, se indicate nella scheda di polizza le relative somme, le seguenti cose:

- Fabbricato: assicurato in base al suo valore a nuovo.
- Contenuto: assicurato in base al suo valore a nuovo.

Fanno eccezione:

- le merci, gli oggetti d'arte e i preziosi sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
- i valori sui quali l'assicurazione è prestata al valore nominale;
- per gli effetti personali del Contraente e degli addetti sui quali l'assicurazione è prestata in base al valore allo stato d'uso.

L'assicurazione della presente Sezione di polizza viene prestata nella forma a "Valore Intero"; tuttavia, in caso di sinistro indennizzabile, nel caso in cui l'ammontare del danno complessivo sia inferiore ad euro 25.000, l'indennizzo verrà liquidato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 9.8 delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 3.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO E DESTINAZIONE D'USO

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia costruito per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno il 60% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti.

La presenza di materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili non incide sull'operatività delle garanzie.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.

ART. 3.3 UBICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

Il contenuto si intende assicurato:

- 1) all'ubicazione indicata sulla scheda di polizza sia all'aperto che sottotetto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste;
- 2) in eventuali dipendenze o depositi situati in ubicazioni distanti meno di 100 metri da quella indicata sulla scheda di polizza;
- 3) a bordo di automezzi, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'azienda (o presso le dipendenze o deposito di cui al precedente punto 2) in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico/scarico.

ART. 3.4 TOLLERANZE

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- quantitativi complessivamente non superiori a 500 kg di infiammabili e merci speciali (esclusi quelli posti in depositi separati o nei serbatoi di veicoli ricoverati sottotetto);
- quantitativi non superiori a 1 kg di esplosivi.

ART. 3.5 DOLO E COLPA GRAVE

La garanzia è operante anche per i danni causati da:

- a) colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- b) dolo o colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.6 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se non di proprietà dell'Assicurato, da:

- a) incendio;
- b) fulmine, compresa la caduta di alberi o manufatti causata dal fulmine;
- c) scoppio, esplosione ed implosione - **esclusi quelli causati da ordigni esplosivi**;
- d) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- e) urto di veicoli stradali **non appartenenti né in uso al Contraente, all'Assicurato o agli addetti**;
- f) bang sonico determinato da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- g) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- h) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore, facenti parte delle cose assicurate, sempre che detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- i) 1. atti vandalici e dolosi, di sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi i danni causati da ordigni esplosivi.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 500 e con il limite di indennizzo del 70% della somma assicurata per bene;

2. atti di terrorismo.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000 e con il limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per bene.

Fermo quanto specificato all'art. 3.15 delle Condizioni di Assicurazione, sono altresì esclusi i danni:

- **cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti dei locali assicurati o contenenti le cose assicurate in occasione di furto o tentato furto se operante la Sezione Furto; sono comunque compresi i danni di incendio, se cagionati da ladri;**
 - **da imbrattamento o deturpazione alle pareti esterne del fabbricato, delle relative dipendenze e delle recinzioni;**
 - **alle cose poste all'esterno dei locali dell'Azienda assicurata** ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione e delle cose poste nell'ambito dell'azienda ed in area completamente recintata (muro, rete metallica, inferriate) e protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi;
 - **diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi;**
 - **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
 - **direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare o determinati dal rilascio o dalla minaccia di rilascio di contaminanti chimici e/o biologici;**
 - **da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo;**
 - **causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre,** salvo la indennità aggiuntiva per danni indiretti di cui alla lettera t);
 - **a serramenti e vetrate non causate da furto o tentato furto** (salvo quanto previsto all'art. 3.8 delle Condizioni di Assicurazione);
- j) eventi atmosferici, quali uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trasportate, sollevate od abbattute, trombe d'aria e simili manifestazioni atmosferiche (indipendentemente dal fatto che i danni siano riscontrabili in zona su una pluralità di beni, assicurati e non) nonché i danni da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati, **purché direttamente causati da caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Sono esclusi i danni:

- **causati da:**
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - rigurgito dei sistemi di scarico delle acque pluviali, formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno di acqua e/o conseguente danneggiamento di serramenti;
 - acqua e/o grandine penetrata da finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici sopra indicati;

- **subiti da:**
 - tende esterne, chioschi;
 - pannelli solari e fotovoltaici e relativi sostegni, serre e quanto in essi riposto;
 - tensostrutture, tendostrutture, strutture geodetiche, capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o in plastica e quanto in essi contenuto;
 - tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro) e quanto in essi contenuto, salvo quanto previsto per i danni materiali direttamente causati dalla grandine a tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati;
 - enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - **serramenti e vetrate** (salvo quanto previsto all'art. 3.8 delle Condizioni di Assicurazione).

La garanzia opera limitatamente:

- agli "Eventi Atmosferici" con l'applicazione di una franchigia di euro 500 e con il limite di indennizzo del 70% della somma assicurata per bene;
- alla Grandine su fragili con l'applicazione di una franchigia di euro 500 e con il limite di indennizzo di euro 25.000.

k) da crollo parziale o totale del tetto direttamente provocato dal peso della neve o del ghiaccio nonché i conseguenti danni da bagnamento all'interno del fabbricato ed al suo contenuto.

Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del fabbricato che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.

Sono esclusi i danni:

- causati da valanghe, slavine e caduta sassi;
- di scivolamento o comunque spostamento di tegole e simili, salvo che siano causati dal crollo parziale o totale del tetto;
- i danni derivanti da penetrazione nel tetto di acqua da disgelo ed altri danni conseguenti;
- ai fabbricati (ed al loro contenuto) non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento a meno che quest'ultima sia ininfluente ai fini del verificarsi del sinistro;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, all'impermeabilizzazione, e agli strumenti di ritenzione e conduzione delle acque meteoriche quali tettoie, grondaie e pluviali, salvo che siano causati da crollo parziale o totale del tetto;
- a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- alle serre e agli enti all'aperto in genere.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 500 e con il limite di indennizzo del 50% della somma assicurata per bene;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- l) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa originati, a impianti, macchine, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici.

Sono esclusi i danni:

- alle merci;
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura, manomissione, difetti del materiale o carenze di manutenzione;
- derivanti da operazioni di montaggio, collaudo, prova o manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza;
- dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- indiretti.

Questa garanzia opera:

- con l'applicazione di una franchigia di euro 250;
- con il limite di indennizzo:
 - per il Contenuto: di euro 10.000 per sinistro;
 - per il Fabbricato: del 5% della somma assicurata;

- m) i danni materiali causati da eventi assicurati che abbiano colpito beni assicurati o enti anche non assicurati posti a meno di 50 metri da essi.

La Società indennizza e/o rimborsa altresì, in eccedenza alle somme assicurate nella scheda di polizza, se conseguenti agli eventi garantiti nella scheda di polizza:

- n) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi assicurati;

- o) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi, **esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.**

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite del 20% dell'indennizzo;

- p) le spese sostenute dal Contraente per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dal Contraente, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 50.000.

- q) maggiori costi per il proseguimento dell'attività in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi e/o la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine e/o impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che avrà durata massima di 60 giorni dal verificarsi del sinistro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Non sono risarcibili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo. Qualora a seguito di sinistro indennizzabile la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le "norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro (adeguamento antisismico), si conviene che i relativi maggiori costi non verranno indennizzati per i fabbricati non rispondenti alle "norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 9.8 delle Condizioni di Assicurazione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 3.000 e con il limite di indennizzo di euro 150.000;

- r) un'indennità aggiuntiva pari al 20% dell'indennizzo sulle partite Fabbricato e/o Contenuto per singolo sinistro.

La presente indennità non viene corrisposta per i seguenti danni:

- **spese di ricerca e ripristino di cui all'art. 3.7 delle Condizioni di Assicurazione;**
- **fenomeno elettrico ed elettronico di cui all'art. 3.6, lettera l) delle Condizioni di Assicurazione;**
- **merci in refrigerazione di cui alla Condizione Facoltativa D, qualora operante;**
- **maggiori costi di cui alla art. 3.6, lettera q) delle Condizioni di Assicurazione;**
- **ricorso terzi di cui alla Condizione Facoltativa A, qualora operante;**

- s) gli oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sul Contraente e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo di euro 10.000;

- t) gli onorari di progettazione del fabbricato di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato, **sempre che l'importo della parcella non ecceda quelli previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non riguardi prestazioni per la presentazione di eventuali reclami.**

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo di euro 10.000;

- u) le spese ed onorari del perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto all'art. 9.2 delle Condizioni di Assicurazione riguardante la "procedura per la valutazione del danno" nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo di euro 10.000;

- v) le spese per il controllo, il collaudo e le relative prove di idoneità delle cose assicurate conseguenti a sinistro indennizzabile ma non danneggiate dal sinistro stesso.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo di euro 10.000.

ART. 3.7 DANNI DA BAGNAMENTO

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua a seguito di:

1. guasto o rottura accidentale:

- a) degli impianti (diversi dagli impianti automatici di estinzione) esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 e con il limite di indennizzo di euro 500.000;

- b) degli impianti automatici di estinzione a pioggia, incluse le relative alimentazioni.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 e con il limite di indennizzo di euro 25.000;

- c) dei macchinari o apparecchiature collegate a condutture d'acqua o delle relative tubazioni di collegamento con la rete idrica del fabbricato.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 e con il limite di indennizzo di euro 25.000;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- d) dell'impianto di scarico delle acque pluviali.
Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 e con il limite di indennizzo di euro 10.000;
2. occlusione:
- a) degli impianti di scarico delle acque usate esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.
La garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 e con il limite di indennizzo di euro 25.000;
- b) degli impianti di scarico delle acque pluviali causati esclusivamente da neve o grandine.
Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 e con il limite di indennizzo di euro 10.000.
3. rottura degli impianti idrici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime per effetto del gelo, **con esclusione dei danni avvenuti in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non in funzione da oltre 72 ore consecutive antecedenti il sinistro. Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 e con il limite di indennizzo di euro 5.000.**
- Sono esclusi i danni alle cose assicurate:
- provocati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità del fabbricato, usura, corrosione o difetti di materiali o di costruzione;
 - alle cose poste in locali interrati o seminterrati, dovuti ad acqua piovana, se poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento se queste, per natura, peso o destinazione, possono essere altrimenti collocate;
 - derivanti da infiltrazioni d'acqua attraverso lucernari, abbaini e aperture fatte nel tetto a seguito di lavori di trasformazione o riparazione;
 - derivanti da disgelo di accumuli di neve o di ghiaccio;
 - da bagnamento a seguito di rottura o intasamento di grondaie e pluviali causati da ghiaccio nonché i danni causati dal ghiaccio a grondaie e pluviali;
 - causati da colaggio di impianti automatici di estinzione;
 - a seguito di rotture di condutture installate all'esterno del fabbricato, anche se interrate, provocate dal gelo;
 - conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
 - verificatisi in occasione di lavori di riparazioni, manutenzioni, collaudi o prove;
 - che si verificassero al fabbricato assicurato o a quanto in esso contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno.
4. qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di guasto o rottura accidentale od occlusioni come indicati ai precedenti punti 1., 2., e 3. che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta o la dispersione di gas dalle relative tubazioni, anche in assenza di danno materiale e diretto alle cose assicurate, si rimborsano altresì:
- a) in caso di tubazioni installate nel fabbricato: le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita d'acqua o alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate.
Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 e con il limite di indennizzo di euro 25.000;
- b) in caso di tubazioni esterne ed interrate e comunque entro l'area aziendale, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto o per la sostituzione della tubazione danneggiata, nel limite massimo di due metri di lunghezza.
Le spese di ricerca e ripristino sono escluse se relative ad impianti di irrigazione o di antincendio. Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 500 e con il limite di indennizzo di euro 25.000.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

In caso di danni da bagnamento a seguito di:

- eventi atmosferici, si applica esclusivamente quanto previsto all'art. 3.6 lettera j) delle Condizioni di Assicurazione;
- crollo totale o parziale del tetto causato da sovraccarico di neve o di ghiaccio, si applica esclusivamente quanto previsto all'art. 3.6 lettera k) delle Condizioni di Assicurazione;

5. la Società, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell'assicurato, dovuta a rottura delle tubazioni degli impianti stessi, che sia accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte di quest'ultima, indennizza le spese per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno originato la dispersione di gas, comprese le spese per la ricerca ed il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 e con il limite di indennizzo di euro 25.000.

La garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

ART. 3.8 LASTRE E INSEGNE

Ad integrazione di quanto assicurato all'art. 3.6 delle Condizioni di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali e diretti per rottura accidentale di:

- lastre, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di vetro, cristallo, mezzo cristallo, il tutto non destinato alla vendita;
- insegne, anche in polycarbonato, poste sia all'interno che all'esterno dei locali, **purché stabilmente ancorate nel fabbricato assicurato;**

o verificatisi per fatto di terzi o fatto involontario dell'Assicurato.

La garanzia si intende operante solo se è assicurata la partita Fabbricato o il Rischio Locativo (Condizione Facoltativa B).

A parziale deroga dell'esclusione di danni a serramenti e vetrate prevista all'art. 3.6 lettere j) e k), la presente garanzia comprende i danni da rottura accidentale di serramenti e vetrate causati da tali eventi.

La Società, inoltre, indennizza e/o rimborsa:

- le spese di trasporto e d'installazione necessarie per la sostituzione delle lastre e/o insegne rotte;
- le spese per la demolizione e/o lo sgombero dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata;
- i danni materiali e diretti al contenuto, provocati direttamente dalla rottura delle lastre assicurate, **con il limite del 30% del danno indennizzabile alle lastre.**

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- ai lucernari ed ai bordi delle lastre scorrevoli;
- alle parti elettriche;
- derivanti da operazioni di trasloco, lavori di manutenzione straordinaria o di riadattamento dei locali nei quali si svolge l'attività indicata nella scheda di polizza, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegno o cornici;
- derivanti da rimozione delle insegne, delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collegate;
- derivanti da vizi di costruzione o difettosa installazione nonché da rigature, segnature o scheggiature;
- di imbrattamento e deturpazione.

La garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Questa garanzia opera:

- con l'applicazione di una franchigia di euro 250;
- con il limite di indennizzo di euro 2.500 per sinistro con i seguenti limiti:
 - euro 500 per singola vetrinetta esterna;
 - euro 500 per spese di demolizione e sgombero.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.9 CONTENUTO PRESSO FIERE, ESPOSIZIONI O MOSTRE

A parziale deroga dell'art. 3.3 l'attrezzatura e le merci si intendono in garanzia per danni da incendio verificatisi durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati nel territorio italiano.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 50.000.

ART. 3.10 CONTENUTO PRESSO TERZI O PRESSO L'ABITAZIONE DEL TITOLARE

A parziale deroga dell'art. 3.3 l'attrezzatura e le merci si intendono in garanzia per danni da incendio quando sono temporaneamente in deposito presso terzi nel territorio italiano (o presso l'abitazione del titolare dell'azienda) per pulizia, manutenzione, conservazione, riparazione o lavorazione.

Qualora detti beni siano già assicurati con altra polizza il presente contratto opererà solo dopo l'esaurimento delle somme assicurate con detta polizza, anche se la polizza dovesse prevedere di operare in secondo rischio rispetto ad altri contratti.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 50.000.

ART. 3.11 UNIVERSALITÀ

Con il presente contratto di assicurazione si assicurano tutte le cose relative all'attività descritta nella scheda di polizza posti nell'ubicazione indicata nella stessa, **esclusa l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa.** Qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa verrà attribuita alla partita attrezzatura.

ART. 3.12 INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 9.4 delle Condizioni di Assicurazione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

ART. 3.13 PERDITA DELLE PIGIONI

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi per il tempo necessario al loro ripristino, **non oltre il limite di 1 anno.**

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata alla partita Fabbricato risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto a sensi dell'art. 9.8 delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 3.14 MODIFICHE A FABBRICATI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE

È facoltà del Contraente, nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, modificare fabbricati, macchinari ed attrezzature per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata, senza obbligo di preventiva comunicazione alla Società. Le conseguenti maggiori somme assicurate si intenderanno automaticamente comprese nelle rispettive partite **alla duplice condizione che:**

- **tali modifiche non comportino un aumento della somma assicurata della singola partita coinvolta**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

di oltre il 5% e comunque con il massimo di euro 150.000; la parte di aumento eccedente la soglia anzidetta rimane esclusa dalla copertura automatica.

- **il Contraente comunichi alla Società entro 30 giorni dalla data di inizio lavori l'aggiornamento delle somme assicurate.**

Qualora tali modifiche dovessero comportare l'aggravamento del rischio, si applica quanto previsto all'art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 3.15 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) **causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, guerriglia;**
- b) **causati da esplosione o emanazione di calore o derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;**
- c) **commessi con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata;**
- d) **causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, bradisismo, franamento o smottamento del terreno, crollo e/o collasso strutturale delle strutture del fabbricato;**
- e) **di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- f) **alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- g) **subiti dalle merci:**
 - **in refrigerazione;**
 - **durante il loro trasporto;**
- i) **al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma;**
- j) **ad affreschi, mosaici, raccolte scientifiche o d'antichità o numismatiche e collezioni in genere, aventi valore artistico o affettivo;**
- l) **agli impianti fotovoltaici e/o termico solari;**
- m) **di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi o contenitori, causata da rottura accidentale dei contenitori stessi o delle relative valvole.**

Sono inoltre esclusi:

- n) **i danni indiretti, salvo quanto compreso all'art. 3.6 lettere q) e r);**
- o) **i costi di stabilizzazione del terreno sul quale è costruito il fabbricato assicurato, necessari per la riparazione del fabbricato stesso.**

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Condizioni Facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sulla scheda di polizza; **per le presenti Condizioni Facoltative possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.**

ART. 3.16 RICORSO TERZI

(Condizione Facoltativa A)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

a termini della presente Sezione Incendio. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **con applicazione di un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per Ricorso Terzi, indicata sulla scheda di polizza, con il massimo di euro 200.000.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;**
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica:**
 - **il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata;**
 - **le persone che si trovino con il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera a).**

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

ART. 3.17 RISCHIO LOCATIVO

(Condizione Facoltativa B)

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, o altro evento garantito dalla presente Sezione, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile), qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.

ART. 3.18 RICORSO LOCATARI

(Condizione Facoltativa C)

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente nella sua qualità di locatore del fabbricato e/o dei locali descritti nella scheda di polizza risponde, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **con applicazione di un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per Ricorso Locatari, indicata sulla scheda di polizza, con il massimo di euro 200.000.**

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.19 MERCI IN REFRIGERAZIONE

(Condizione Facoltativa D)

A parziale deroga dell'art. 3.15 lettera g), la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla relativa partita, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a:

- eventi compresi in garanzia di cui agli artt. 3.6 e 3.7 delle Condizioni di Assicurazione;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi d'adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono inoltre comprese, **nel limite della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla relativa partita**, le spese sostenute dall'Assicurato per lo smaltimento disposto dalle competenti autorità sanitarie delle merci e dei prodotti avariati.

Sono esclusi:

- i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o d'installazione;
- i danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- alle merci poste su automezzi.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

La presente garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250.

ART. 3.20 MERCI IN AUMENTO (FLOTTANTI)

(Condizione Facoltativa E)

In aumento a quanto previsto alla partita Contenuto e fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società assicura i danni materiali e diretti subiti alle merci. La maggior somma opera per i soli periodi temporali indicati nella scheda di polizza e decorre dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno assicurato del mese per ciascun anno solare.

Il premio relativo a quest'estensione di garanzia rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società, anche se la giacenza effettiva delle merci risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.

ART. 3.21 IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMICO SOLARI

(Condizione Facoltativa F)

A parziale deroga dell'art. 3.15 lettera l) delle Condizioni di Assicurazione la Società indennizza, ai sensi delle garanzie operanti, i danni subiti dagli impianti fotovoltaici (composti da supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione) e termico solari (composti da collettori solari, scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti ed altri componenti), **purché siano:**

- **installati sul tetto del fabbricato o delle relative dipendenze o pertinenze purché chiuse su tutti i lati;**
- **certificati dalle attuali normative in vigore al momento dell'installazione;**
- **regolarmente installati e collaudati da ditta specializzata;**
- **regolarmente funzionanti e pronti all'uso cui sono destinati;**
- **garantiti da un contratto di manutenzione per tutto il periodo di assicurazione da parte della stessa ditta installatrice o da altra ditta specializzata.**

Se viene a mancare anche solo una di queste condizioni la garanzia è operante con uno scoperto del 30%. Fermo quanto stabilito dall'art. 3.15 delle Condizioni di Assicurazione, sono esclusi anche i danni:

- **derivanti da materiali o prodotto difettosi nonché da installazione difettosa;**
- **derivanti da carenza di manutenzione, usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazioni o deperimento;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- derivanti da gelo;
- che siano conseguenza del naturale e/o graduale deterioramento, anche se causato da effetti degli agenti atmosferici;
- indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 500.

ART. 3.22 VEICOLI DI TERZI IN RIPARAZIONE

(Condizione Facoltativa G)

La Società indennizza, **fino alla concorrenza della somma assicurata nella relativa partita e nella forma a Primo Rischio Assoluto**, i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in lavorazione, consegna e custodia, a seguito di eventi garantiti dalla presente Sezione di polizza.

Questa garanzia opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500;
- con il limite di indennizzo di:
 - euro 50.000 per autoveicolo;
 - euro 10.000 per motoveicolo.

ART. 3.23 DISPERSIONE LIQUIDI

(Condizione Facoltativa H)

A parziale deroga dell'art. 3.15 lettera m), la Società indennizza, **fino alla concorrenza della somma assicurata nella relativa partita e nella forma a Primo Rischio Assoluto**, i danni materiali e diretti alle cose assicurate conseguenti alla dispersione di fluidi contenuti in cisterne causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori o delle relative valvole.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La presente garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250.

ART. 3.24 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

(Condizione Facoltativa I)

In aumento a quanto previsto all'art. 3.6 lettera o) delle Condizioni di Assicurazione, e **fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita**, la Società si obbliga a rimborsare le spese sostenute e comprovate dall'Assicurato resesi necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, **ferme le esclusioni previste dal predetto disposto e dall'art. 3.15 delle Condizioni di Assicurazione.**

ART. 3.25 LASTRE ED INSEGNE

(Condizione Facoltativa J)

In aumento a quanto previsto all'art. 3.8 delle Condizioni di Assicurazione e **fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita**, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato alle condizioni di cui al predetto articolo.

ART. 3.26 MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE

(Condizione Facoltativa K)

A parziale deroga dell'art. 3.15, lettera g) delle Condizioni di Assicurazione, la Società indennizza, **fino alla concorrenza della somma assicurata** indicata nella scheda di polizza alla relativa partita, i danni conseguenti ad uno degli eventi assicurati nella presente Sezione di polizza e subiti dalle merci e dalle

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

attrezzature inerenti l'attività descritta nella scheda di polizza, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, usufrutto o noleggio, durante i trasporti effettuati dall'Assicurato o dagli addetti per operazioni di consegna, prelievo o lavori presso terzi. La garanzia opera anche in caso di automezzo lasciato temporaneamente incustodito.

La garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Sono esclusi i danni subiti dalle merci e/o attrezzature trasportate a seguito di:

- a) vizi propri delle merci o delle attrezzature o da difetto di imballaggio;**
- b) scoppio causato da ordigni esplosivi;**
- c) furto, rapina ed estorsione, commessi o tentanti;**
- d) ammanco o smarrimento, mancata consegna;**
- e) merci poste su automezzi di portata lorda superiore ai 35 quintali.**

Qualora dette merci risultassero coperte da polizza Trasporti che garantisca i medesimi rischi, la presente polizza opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

La presente garanzia è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto".

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 500.

ART. 3.27 GARANZIE ESCLUDIBILI

(Condizione Facoltativa L)

Qualora sia richiamata nella scheda di polizza una delle seguenti Esclusioni, non si intendono operanti le seguenti garanzie:

- **Esclusione E01**
Non sono operanti le garanzie "danni da bagnamento" di cui all'art. 3.7 della presente Sezione di polizza.
- **Esclusione E02**
Non è operante la garanzia "atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio e danni provocati da ordigni esplosivi" di cui all'art. 3.6 lettera i) della presente Sezione di polizza.
- **Esclusione E03**
Non sono operanti le garanzie "maggiori costi per il proseguimento dell'attività" di cui art. 3.6 lettera q) ed "indennità aggiuntiva per danni indiretti" di cui all'art. 3.6 lettera r) della presente Sezione di polizza.

ART. 3.28 GARANZIA LIMITATA AL FABBRICATO

(Condizione Facoltativa M)

La garanzia della presente Sezione Incendio è operante per il Fabbricato ed esclusivamente per i seguenti eventi previsti all'art. 3.6 delle Condizioni di Assicurazione: lettere a) incendio, b) fulmine, c) scoppio, esplosione ed implosione, d) caduta aeromobili, f) bang sonico, h) fuoriuscita di fumo, n) guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni alle cose assicurate.

ART. 3.29 FRANCHIGIA

(Condizione Facoltativa N)

Per tutti i danni a cose, le garanzie della Sezione Incendio sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro, pari a quanto indicato sulla scheda di polizza. Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori a tale importo, l'indennizzo sarà effettuato comunque con l'applicazione di tale franchigia, fermi eventuali franchigie e/o scoperti minimi superiori.

ART. 3.30 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo eventuali maggiori franchigie riportate sulla scheda di polizza e relative all'art. 3.29 – Franchigia (Condizione Facoltativa N), in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA PRESTATO O BENE ASSICURATO	FRANCHIGIA (in euro)	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Atti vandalici e dolosi (Art. 3.6 lettera i) punto 1)	500	==	70% della somma assicurata per bene
Atti di terrorismo e sabotaggio (Art. 3.6 lettera i) punto 2)	==	10% minimo euro 1.000	50% della somma assicurata per bene
Eventi atmosferici (Art. 3.6 lettera j)	500	==	70% della somma assicurata per bene
Grandine su fragili (Art. 3.6 lettera j)	500	==	euro 25.000
Sovraccarico neve (Art. 3.6 lettera k)	500	==	50% della somma assicurata per bene
Fenomeno elettrico ed elettronico (Art. 3.6 lettera l)	250	==	– euro 10.000 per sinistro per il Contenuto – 5% della somma assicurata per il Fabbricato
Spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto (Art. 3.6 lettera o)	==	==	20% dell'indennizzo
Spese di rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento (Art. 3.6 lettera p)	==	==	10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 50.000
Maggiori costi (Art. 3.6 lettera q)	3.000	==	euro 150.000
Indennità aggiuntiva (Art. 3.6 lettera r)	==	==	20% dell'indennizzo
Oneri di urbanizzazione (Art. 3.6 lettera s)	==	==	euro 10.000
Onorari di progettazione del fabbricato (Art. 3.6 lettera t)	==	==	euro 10.000
Spese del perito scelto dal Contraente (Art. 3.6 lettera u)	==	==	euro 10.000
Spese di controllo, collaudo e prove di idoneità (Art. 3.6 lettera v)	==	==	euro 10.000
Fuoriuscita di acqua condotta (Art. 3.7 punto 1 lettera a)	250	==	euro 500.000
Ricerca e riparazione guasti (Art. 3.7 punto 4 lettera a) e punto 5	250	==	euro 25.000
Ricerca e riparazione tubature interrate (Art. 3.7 punto 4 lettera b)	500	==	euro 25.000
Occlusione di condutture (Art. 3.7 punto 2 lettera a)	250	==	euro 25.000
Rottura accidentale di impianti di estinzione (Art. 3.7 punto 1 lettera b)	250	==	euro 25.000
Rottura o guasto di macchinari ed apparecchiature (Art. 3.7 punto 1 lettera c)	250	==	euro 25.000
Rottura o traboccamento di grondaie e pluviali (Art. 3.7 punto 1 lettera d e punto 2 lettera b)	250	==	euro 10.000
Gelo (Art. 3.7 punto 3)	250	==	euro 5.000

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA PRESTATO O BENE ASSICURATO	FRANCHIGIA (in euro)	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Lastre e insegne (Art. 3.8)	250	==	euro 2.500 per sinistro con i seguenti limiti: – euro 500 per singola vetrinetta esterna; – euro 500 per spese di demolizione e sgombero; – 30% dell'indennizzo per danni al Contenuto.
Contenuto presso fiere, esposizioni e mostre (art. 3.9)	==	==	10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 50.000
Contenuto presso terzi o presso l'abitazione del titolare (Art. 3.10)	==	==	10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 50.000
Cose particolari (vedi glossario)	==	==	10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 5.000
Valori (vedi glossario)	==	==	10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 5.000
Preziosi (vedi glossario)	==	==	10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 5.000
Oggetti d'arte (vedi glossario)	==	==	euro 2.500 per singolo oggetto
Effetti personali del Contraente e degli addetti (vedi glossario)	==	==	euro 5.000
CONDIZIONI FACOLTATIVE	FRANCHIGIA (in euro)	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Danni da interruzione di attività – Ricorso Terzi (Art. 3.16 Condizione Facoltativa A)	==	==	20% della somma assicurata per Ricorso Terzi, indicata sulla scheda di polizza, con il massimo di euro 200.000
Danni da interruzione di attività – Ricorso Locatari (Art. 3.18 Condizione Facoltativa C)	==	==	20% della somma assicurata per Ricorso Locatari, indicata sulla scheda di polizza, con il massimo di euro 200.000
Merci in refrigerazione (Art. 3.19 Condizione Facoltativa D)	250	==	==
Impianti fotovoltaici (Art. 3.21 Condizione Facoltativa F)	==	5% con il minimo di euro 500	==
Veicoli di terzi in riparazione (Art. 3.22 Condizione Facoltativa G)	==	10% con il minimo di euro 500	euro 50.000 per autoveicolo ed euro 10.000 per motoveicolo
Dispersione liquidi (Art. 3.23 Condizione Facoltativa H)	==	10% con il minimo di euro 250	==
Merci ed attrezzature trasportate (Art. 3.26 Condizione Facoltativa K)	500	==	==

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE FURTO

ART. 4.1 COSE ASSICURATE

Si intendono assicurate, se indicate sulla scheda di polizza le relative somme, le seguenti cose:

- Contenuto: assicurato in base al valore a nuovo.

Fanno eccezione:

- le merci, gli oggetti d'arte e i preziosi sui quali l'assicurazione è prestata per il valore commerciale;
- i valori sui quali l'assicurazione è prestata per il valore nominale;
- per gli effetti personali del Contraente e degli addetti sui quali l'assicurazione è prestata in base al valore allo stato d'uso.

L'assicurazione della presente Sezione di polizza viene prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto"; l'indennizzo verrà pertanto liquidato senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 9.8 delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 4.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, nei limiti delle somme indicate nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti al contenuto, anche se non di proprietà dell'Assicurato, direttamente causati da:

- a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

1. violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, nonché uso di ordigni e gas esplosivi finalizzato al furto;
 - uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

- b) furto commesso:

1. attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante senza introduzione nei locali;
2. durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione **fra le ore 8.00 e le ore 24.00 e non oltre**, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
3. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'azienda;

- c) rapina od estorsione delle cose assicurate, avvenuta all'interno dei locali indicati nella scheda di polizza nei casi in cui:

1. le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi.
2. il Contraente/Assicurato, i suoi familiari o addetti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone.

Sono parificati ai danni del furto:

- d) i danni causati ai beni assicurati per commettere il furto o per tentare di commetterlo;

- e) i guasti cagionati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza **(esclusi i contenuti)** e le rispettive porte, nonché il furto di fissi e infissi stessi.

La Società indennizza altresì:

- f) gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina, consumati o tentati, all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti, agli armadi corazzati ed al contenuto in genere;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

g) per il portavalori, la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza di:

1. scippo, rapina e/o estorsione;
2. furto con destrezza, **limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;**
3. furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o addetti di fiducia dell'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa **ed a condizione che dette persone incaricate del trasporto esterno dei valori siano di età non inferiore a 18 anni né superiore a 75 anni.**

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% e con il limite di indennizzo di euro 5.000;

h) le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 9.2 delle Condizioni di Assicurazione nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite del 5% dell'indennizzo pagabile.

La Società inoltre rimborsa:

i) le spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti al Contraente o suoi addetti, in caso di furto, rapina o scippo indennizzabili a termini di polizza.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo di euro 500.

j) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'azienda. **La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 72 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità della perdita o sottrazione.**

Relativamente ai dispositivi azionati elettronicamente i termini "serrature e chiavi" comprendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo di euro 2.500.

k) le spese sanitarie sostenute in Italia per:

1. trasporto in ambulanza;
2. onorari dei medici e, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
3. rette di degenza;
4. cure, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi;

in conseguenza di lesioni subite dal Contraente o suoi addetti:

- in occasione di rapina od estorsione come previsto alla precedente lettera c);
- in occasione di scippo e rapina tentati o avvenuti al di fuori dei locali contenenti i beni assicurati, mentre, in qualità di portavalori, trasportano i valori al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo di euro 5.000.

ART. 4.3 FRANCHIGIA ASSOLUTA PER CLASSE DI RISCHIO 4

In caso di sinistro furto che colpisca il rischio classificato nella classe di rischio 4, come indicato nell'elenco attività, dall'importo liquidato a termini di polizza sarà dedotta la franchigia del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.000.

Per le merci in deposito e/o lavorazione di cui all'art. 4.6 delle Condizioni di Assicurazione, la detrazione della franchigia si intende riferita al limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 5.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso in percentuale, eventualmente previsto, verrà considerata come minimo assoluto.

ART. 4.4 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

A) Caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che i locali contenenti le cose assicurate abbiano le pareti perimetrali ed i solai confinanti con l'esterno, con altra unità immobiliare o con spazi di uso comune, realizzati in muratura, calcestruzzo gettato in opera, elementi prefabbricati in cemento, materiali metallici di pari robustezza utilizzati nell'edilizia, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Le coperture devono essere realizzate in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate), o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superficie acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Qualora i locali assicurati non dovessero essere conformi alle predette caratteristiche costruttive, la garanzia sarà operante con applicazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione del ladro nei locali contenenti le cose assicurate.

B) Mezzi di protezione e di chiusura dei locali

Durante le ore di chiusura e senza la presenza di addetti nei locali contenenti le cose assicurate la garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali stessi contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri in linea verticale dal suolo o da superficie acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse nel muro.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano l'accesso ai locali senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura e/o protezione.

Se l'introduzione nei locali avviene violando le aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra descritti mediante rottura, scasso, effrazione o sfondamento, la garanzia sarà operante con applicazione di uno scoperto del 20%. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell'introduzione del ladro nei locali contenenti le cose assicurate.

Qualora i locali siano posti all'interno di un Centro Commerciale o strutture simili, le caratteristiche costruttive ed i mezzi di chiusura possono non essere conformi a quanto richiesto ai precedenti punti A) e B) purché lo siano quelli del Centro Commerciale o struttura simile.

ART. 4.5 FURTO COMMESO FUORI DALLE ORE DI ATTIVITÀ DA PRESTATORI DI LAVORO

A parziale deroga dell'art. 4.9 lettera d), punto 2., la Società presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'art. 4.2 delle Condizioni di Assicurazione, anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;**
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.6 CONTENUTO PRESSO TERZI

È assicurato il contenuto, **limitatamente ad attrezzatura e merci di proprietà del Contraente:**

- presso l'abitazione del titolare e/o sue dipendenze, **entro 100 km dall'ubicazione del rischio assicurato;**
- presso terzi.

Questa garanzia opera con l'applicazione di un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 5.000.

L'assicurazione, operante per le garanzie furto e rapina, è valida per i suddetti beni in deposito, riparazione e/o lavorazione presso terzi in locali ubicati in Italia e Repubblica di San Marino, fermo quanto disposto dall'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 4.7 CONTENUTO PRESSO FIERE E MOSTRE

Sono assicurate le merci ed attrezzature d'ufficio di proprietà del Contraente presso fiere e mostre ubicate in Italia e Repubblica di San Marino, a cui il Contraente partecipi direttamente.

La presente garanzia prescinde dalle disposizioni di cui all'art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione, ed è prestata limitatamente alla garanzia furto, rapina ed estorsione. La garanzia, durante l'orario di chiusura, è subordinata alla sorveglianza tramite apposito servizio di sorveglianza continuativo.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 20% e con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 5.000.

ART. 4.8 INDENNIZZO COSE PARTICOLARI

La Società indennizza il costo del materiale e delle operazioni di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, **escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.**

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 15.000.

ART. 4.9 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione:
 - di incendi ed esplosioni o derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche,
 - di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni,purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave
 1. da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 2. da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere, salvo quanto indicato agli artt. 4.5 e 4.6 delle Condizioni di Assicurazione;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 3. da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
- 4. da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 15° giorno;
- f) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- g) subiti dai beni posti nelle vetrinette da esterno, da merci e valori nei distributori automatici esterni, e subiti dai distributori automatici stessi;
- h) subiti dai beni:
 - all'aperto o posti in spazi di uso comune, oppure
 - posti in locali situati in ubicazioni diverse da quella indicata nella scheda di polizza (con le sole eccezioni cui agli artt. 4.6 e 4.7 delle Condizioni di Assicurazione);
- i) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

ART. 4.10 FURTO COMMESSO UTILIZZANDO VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN USO ALL'ASSICURATO

Qualora il furto sia commesso utilizzando veicoli, targati o no, di proprietà dell'Assicurato o da lui utilizzati:

- per l'effrazione dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate o
 - per l'asportazione delle cose assicurate dall'ubicazione indicata nella scheda di polizza
- la Società corrisponderà l'importo di danno indennizzabile **previa detrazione dello scoperto del 20%, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso**. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, la stessa verrà considerata scoperto minimo, fermo lo scoperto in misura percentuale.

ART. 4.11 DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali degli stessi vengono unificate nella misura del 30%.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Condizioni Facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sulla scheda di polizza; **per le presenti Condizioni Facoltative possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.**

ART. 4.12 MERCI IN AUMENTO (FLOTTANTI)

(Condizione Facoltativa A)

In aumento a quanto previsto alla partita Contenuto e fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società assicura i danni materiali e diretti subiti alle Merci. La maggior somma opera per i soli periodi indicati nella scheda di polizza e decorre dalle ore 00.00 del 1° giorno assicurato del mese fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno assicurato del mese per ciascun anno solare.

Il premio relativo a quest'estensione di garanzia rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società, anche se la giacenza effettiva delle merci risultasse inferiore a quella assicurata, senza alcuna possibilità di variazione del periodo assicurato.

ART. 4.13 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

(Condizione Facoltativa B)

Ad integrazione di quanto indicato nella definizione di "Contenuto" presente nel Glossario, la garanzia furto si intende prestata a favore dei pannelli dell'impianto fotovoltaico e/o dei collettori solari dell'impianto termico solare, al servizio dell'azienda assicurata all'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

La presente estensione di garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- b) qualora l'impianto sia montato ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo, esso dovrà essere provvisto di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:**
- **tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli e relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la "testa spaccata";**
 - **tutti i pannelli dovranno essere incollati ai relativi supporti;**
 - **i pannelli dovranno essere dotati di un chip al loro interno che consenta il "riconoscimento" da parte dell'inverter;**
 - **essere dotati di un sistema antifurto di localizzazione GPS.**

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta l'applicazione, da parte della Società, di uno scoperto del 50%.

Sono comunque esclusi dalla presente estensione di garanzia gli impianti montati a terra e/o nelle pertinenze esterne.

ART. 4.14 PORTAVALORI

(Condizione Facoltativa C)

In aumento a quanto previsto all'art. 4.2 lettera g), delle Condizioni di Assicurazione, e fino all'ulteriore concorrenza della somma indicata nella relativa partita, la Società indennizza la perdita di denaro e valori avvenuti all'esterno dei locali dell'attività assicurata in conseguenza degli eventi indicati al predetto articolo di polizza.

ART. 4.15 VEICOLI DI TERZI IN RIPARAZIONE

(Condizione Facoltativa D)

La Società assicura contro il furto, la rapina e l'estorsione, entro i limiti della somma assicurata alla relativa partita di polizza, i veicoli di proprietà di terzi in lavorazione, consegna e custodia.

Questa garanzia opera:

- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500;**
- **con il limite di indennizzo di:**
 - **euro 50.000 per autoveicolo;**
 - **euro 10.000 per motoveicolo.**

ART. 4.16 MERCI ED ATTREZZATURE TRASPORTATE

(Condizione Facoltativa E)

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza alla relativa partita, i danni a seguito di furto, rapina ed estorsione, subiti dalle merci ed attrezzature assicurate durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, usufrutto o noleggio, condotti dall'Assicurato o dagli addetti (vedi glossario) all'attività assicurata.

La garanzia è valida esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e per i trasporti avvenuti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Resta inteso che, per l'operatività della presente garanzia, è necessario che, ai fini della garanzia furto, i veicoli lasciati incustoditi devono essere chiusi a chiave, non telonati e con i vetri completamente chiusi e dotati di impianto d'allarme inserito e funzionante. Il furto deve pertanto avvenire a seguito di effrazione o scasso dei suddetti mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso.

Non sono indennizzabili i danni:

- a) ammanco o smarrimento, mancata consegna;**
- b) merci ed attrezzature poste su automezzi di portata lorda superiore ai 35 quintali;**
- c) ai prodotti farmaceutici, tabacchi, preziosi e valori.**

Qualora dette merci ed attrezzature risultassero coperte da polizza Trasporti che garantisca i medesimi rischi, la presente polizza opererà in eccedenza a quanto già eventualmente assicurato.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 4.17 VALORI IN CASSAFORTE

(Condizione Facoltativa F)

La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata nella scheda di polizza, indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da furto di gioielli e preziosi, collezioni e valori, riposti in mezzi di custodia aventi le caratteristiche descritte nel Glossario e posti nei locali assicurati all'ubicazione indicata nella scheda di polizza e aventi le caratteristiche costruttive previste all'art. 4.4, lettera A) delle Condizioni di Assicurazione.

La garanzia è operante purché il furto avvenga forzando le difese dei suddetti mezzi di custodia oppure quando vi è stata l'asportazione totale del mezzo di custodia stesso.

ART. 4.18 FRANCHIGIA

(Condizione Facoltativa G)

Per tutti i danni a cose, le garanzie della Sezione Furto e Rapina sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro, pari a quanto indicato nel frontespizio di polizza. Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori a tale importo, l'indennizzo sarà effettuato comunque con l'applicazione di tale franchigia, fermi eventuali franchigie e/o scoperti minimi superiori.

ART. 4.19 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo eventuali maggiori franchigie riportate sulla scheda di polizza e relative all'art. 4.18 – Franchigia (Condizione Facoltativa G), in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

GARANZIA PRESTATATA O BENE ASSICURATO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Portavalori (Art. 4.2 lettera g)	---	10%	euro 5.000
Spese ed onorari dei periti (Art. 4.2 lettera h)	---	---	5% dell'indennizzo pagabile
Duplicazione di documenti personali (Art. 4.2 lettera i)	---	---	euro 500
Sostituzione di serrature (Art. 4.2 lettera j)	---	---	euro 2.500
Spese sanitarie (Art. 4.2 lettera k)	---	---	euro 5.000
Franchigia su merci di classe di rischio 4 (Art. 4.3)	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.000	---	---
Caratteristiche costruttive dei locali non conformi (Art. 4.4 lettera A)	---	20%	---
Mezzi di chiusura insufficienti (Art. 4.4 lettera B)	---	20%	---
Contenuto presso terzi o presso l'abitazione del titolare (Art. 4.6)	---	---	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 5.000

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA PRESTATATA O BENE ASSICURATO	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Contenuto presso fiere e mostre (Art. 4.7)	---	20%	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 5.000
Furto utilizzando veicoli di proprietà (Art. 4.10)	---	20%	---
Cose particolari (vedi glossario e art. 4.8)	---	---	30% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 15.000
Valori (vedi glossario)	---	---	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 5.000
Preziosi (vedi glossario)	---	---	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 5.000
Oggetti d'arte (vedi glossario)	---	---	euro 5.000 per singolo oggetto
Effetti personali del Contraente e degli addetti (vedi glossario)	---	---	euro 2.500
CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Veicoli di terzi in riparazione (Art. 4.15 Condizione Facoltativa D)	---	10% con il minimo di euro 500	– euro 50.000 per autoveicolo – euro 10.000 per motoveicolo
Merci ed attrezzature trasportate (Art. 4.16 Condizione Facoltativa E)	---	10% con il minimo di euro 500	---

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

5. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ELETTRONICA

ART. 5.1 COSE ASSICURATE E FORMA DI ASSICURAZIONE

Si intendono assicurate, se indicate nella scheda di polizza le relative somme, le seguenti cose:

- le apparecchiature elettroniche e gli impianti ad impiego mobile.

L'assicurazione della presente Sezione di polizza, viene prestata nella forma a "Primo rischio assoluto".

ART. 5.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate, installate se di tipo fisso e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, in particolare da:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- rovesciamenti di liquidi in genere;
- traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
- gelo, ghiaccio;
- correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmini. I danni da fenomeni elettrici di origine esterna sono compresi in garanzia **a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati. Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno viene liquidato con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto.**

Nel caso in cui, al momento del sinistro, non esistano i sistemi di protezione o stabilizzazione conformi alle norme di installazione e funzionamento previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensioni nella rete elettrica d'alimentazione sono indennizzabili con l'applicazione di uno scoperto del 40% a carico dell'Assicurato.

La Società, inoltre, indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

- a) il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno mensile, **purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della garanzia Elettronica. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a cestinatura per svista.** Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 300 e con il limite di indennizzo del 40% della somma assicurata per Apparecchiature elettroniche;

- b) la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, **purché conseguente a sinistro che abbia interessato le cose assicurate alla somma elettronica.** Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro 1 anno dal sinistro, il Contraente/Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. **Il Contraente/Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento del diritto all'indennizzo.**

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazione, limitatamente alla parte direttamente colpita;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose ad impiego mobile ed all'esterno del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- h) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luci, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- i) per smarrimento od ammanchi constatati in sede di inventario;
- j) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- k) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazione di acqua marina, inondazioni, alluvioni, cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- l) causati da incendi ed esplosioni o derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono altresì esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- o) derivanti da eventi garantiti nelle sezioni Incendio e/o Furto e Rapina. In caso di attivazione della sezione Incendio e/o Furto e Rapina, la presente garanzia opera soltanto per la parte di danno eccedente il danno indennizzabile nell'ambito delle predette sezioni. Eventuali scoperti e/o franchigie previste nelle predette sezioni rimangono comunque a carico dell'Assicurato e non sono oggetto della presente sezione;
- p) ai supporti di suono e di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- q) causati da macchine elettriche o elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario (DATA RISK); sono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- r) e/o le perdite riguardanti la distruzione, la modifica o l'alterazione di dati, di programmi o di software, l'interruzione del flusso di dati, il funzionamento non corretto di hardware, di software o di chips integrati, se non riconducibili ad un danno materiale e diretto indennizzabile. La sola distruzione, la modifica, la perdita o l'alterazione di dati, di programmi o di software, l'interruzione del flusso di dati, il funzionamento non corretto di hardware, di software o di chips integrati non costituisce un danno materiale e diretto indennizzabile.

Sono altresì esclusi i rispettivi danni indiretti.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Pertanto, a titolo esemplificativo, sono escluse le seguenti tipologie di danni causati o risultanti da:

- **virus informatici di qualsiasi tipo;**
- **accesso ed utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno del Contraente, non autorizzati dal Contraente stesso;**
- **cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;**
- **smagnetizzazione, errata registrazione di dati, cestinatura per svista;**
- **impossibilità di utilizzo, da mancata disponibilità od accessibilità, utilizzo improprio di dati, software o programmi per computer;**

anche se causati da atti dolosi ed anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

s) indiretti, quali profitti sperati, i danni da mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;

t) subiti da beni in leasing, se già altrimenti assicurati per un evento garantito nella scheda di polizza.

Sono inoltre esclusi i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi per la ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- **controlli di funzionalità;**
- **manutenzione preventiva;**
- **eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;**
- **eliminazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.**

ART. 5.4 MEZZI DI CHIUSURA

Limitatamente ai danni di furto, la garanzia è operante nei termini previsti dagli art. 4.4 delle Condizioni di Assicurazione.

CONDIZIONE FACOLTATIVA

La seguente Condizione Facoltativa vale solo se è stata acquistata e richiamata sulla scheda di polizza; **per la presente Condizione Facoltativa possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti.**

ART. 5.5 IMPIANTI AD IMPIEGO MOBILE

(Condizione Facoltativa A)

A parziale deroga dell'art. 5.3, lettera d), la Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita indicata sulla scheda di polizza, indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, anche all'esterno dell'ubicazione indicata nella scheda di polizza e durante il loro trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing, usufrutto o noleggio, condotti dall'Assicurato o dagli addetti (vedi glossario) all'attività assicurata.

La presente estensione di garanzia è valida per i danni avvenuti sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Resta inteso che, per i danni di furto, nella fase di trasporto, la garanzia è operante **a condizione che i veicoli lasciati incustoditi devono essere chiusi a chiave, non telonati e con i vetri completamente chiusi e dotati di impianto d'allarme inserito e funzionante. Il furto deve pertanto avvenire a seguito di effrazione o scasso dei suddetti mezzi di chiusura del veicolo stesso.**

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 5.6 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

GARANZIA PRESTATATA O BENE ASSICURATO	FRANCHIGIA (in euro)	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Supporto dati (Art. 5.2 lettera a)	— — —	10% con il minimo di euro 300	40% della somma assicurata per Apparecchiature elettroniche
Fenomeni elettrici (senza dan- neggiamento dei sistemi di protezione dalle sovratensioni esistenti)	— — —	25%	— — —
Fenomeni elettrici (se non esi- stenti sistemi di protezione dalle sovratensioni)	— — —	40%	— — —
Per tutte le altre tipologie di danno	250	— — —	— — —
CONDIZIONE FACOLTATIVA	FRANCHIGIA (in euro)	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Impianti ad impiego mobile (Art. 5.5 Condizione Facoltativa A)	250	— — —	— — —

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

6. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 6.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività identificata sulla scheda di polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente/Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, **esclusi gli atti di terrorismo**.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per morte o lesioni degli addetti, da infortunio sul lavoro verificatosi mentre svolgono la loro attività per conto del Contraente, **escluse le malattie professionali**.

La validità dell'assicurazione R.C.O. è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. Non costituisce causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L. se ciò deriva da inesatta o erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..

In caso di infortunio sul lavoro occorso:

- a) agli addetti soggetti all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.;
- b) agli addetti non soggetti all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.;
- c) a qualsiasi altro soggetto che partecipi, anche solo occasionalmente, all'attività oggetto dell'assicurazione;

il limite di risarcimento della garanzia R.C.O. si applica sia per le richieste di risarcimento della persona infortunata che per quelle degli aventi diritto, nonché per le rivalse degli enti previdenziali ed assistenziali e ciò anche nel caso in cui i predetti soggetti dovessero essere considerati terzi.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 2.500 e con il limite di risarcimento del 50% del massimale per singolo prestatore di lavoro.

ART. 6.2 RIVALSA DI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite da enti previdenziali ed assistenziali, nei termini previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

ART. 6.3 RESPONSABILITÀ PERSONALE DEGLI ADDETTI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale degli addetti del Contraente entro il massimale:

- R.C.T. per danni a persone o cose involontariamente cagionati a terzi;
- R.C.O. per infortuni sul lavoro causati ad altri addetti;

nello svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

Sono compresi eventuali incarichi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, incluso il ruolo di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 6.4 MASSIMALE

L'assicurazione R.C.T. s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza che rappresenta l'esposizione massima della Società per capitale, interessi e spese per ogni sinistro anche nel caso in cui il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. ed R.C.O.

I limiti di risarcimento previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'esposizione massima della Società per capitale, interessi e spese per la singola garanzia interessata (o estensione di garanzia) per ogni sinistro e, quando previsto, per periodo assicurativo annuo.

ART. 6.5 OPERATIVITÀ TERRITORIALE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

ART. 6.6 PRELIEVO, CONSEGNA E RIFORMIMENTO MERCI

L'assicurazione R.C.T. comprende i danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento merce. Limitatamente alle predette operazioni sono compresi i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, **ferma l'esclusione dei danni alle cose oggetto delle attività stesse. Resta comunque escluso il rischio della circolazione dei veicoli a motore.**

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 150 e con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 6.7 COMMITTENZE

L'assicurazione opera per la Responsabilità Civile del Contraente nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per:

a) i danni cagionati a terzi dagli addetti, **purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.**

La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, **a deroga dell'art. 6.5 delle Condizioni di Assicurazione, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;**

b) i danni derivanti da lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta nella scheda di polizza. Per la committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 ed eventuali modifiche o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori. La presente garanzia, limitatamente ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, opera esclusivamente se da tali eventi derivino in capo alle stesse la morte lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 del Codice Penale;

c) lavori di posa e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

d) lavori di pulizia e manutenzione di impianti e attrezzature presso l'azienda assicurata;

e) lavori relativi a consegna delle cose vendute;

f) i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro addetti, sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, mentre eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso;

g) i danni subiti dagli appaltatori/subappaltatori e loro addetti, sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili diversi dagli addetti.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 6.8 AFFIDAMENTO AUTO

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri addetti autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario, la garanzia vale per i danni subiti dal conducente di dette autovetture a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente e/o l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

ART. 6.9 DANNI DA MOVIMENTAZIONE MERCI

L'assicurazione comprende i danni:

1. alle cose di terzi:
 - a) sollevate per esigenze di carico e/o scarico, sempreché i danni in questione siano la conseguenza della caduta delle cose sollevate;
 - b) movimentate, trasportate o rimorchiate nell'ambito della sede aziendale del Contraente e/o presso terzi:

Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate.

2. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso dei mezzi di trasporto danneggiati.

Sono comunque esclusi i casi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 500 e con il limite di risarcimento di euro 10.000.

ART. 6.10 DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile in base alla presente sezione.**

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 e con il limite di risarcimento del 10% del massimale con il massimo di euro 200.000.

ART. 6.11 GARANZIE AGGIUNTIVE

L'assicurazione comprende, i danni derivanti:

- a) dall'esercizio della mensa aziendale o del bar interno;
- b) dalla proprietà e/o gestione nell'ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e/o merci inerenti l'attività aziendale assicurata;
- c) dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non;
- d) dalla proprietà di cani da guardia.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 150;

- e) dalla partecipazione a mostre, mercati, esposizioni e fiere compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stand;
- f) dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni, tende da sole, ovunque installati sul territorio dello Stato italiano. **L'assicurazione non comprende i danni verificatisi alle opere e alle cose sulle quali gli stessi sono installati o applicati;**
- g) dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati - indicati nella scheda di polizza - nei quali si svolge l'attività aziendale assicurata, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio-telericeventi.

Sono compresi i danni:

1. da mancata rimozione di neve e/o ghiaccio;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250;

- h) dall'uso di apparecchiature elettroniche in genere poste al servizio del pubblico;
- i) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, svolti in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'Azienda;
- j) dallo svolgimento del servizio antincendio interno oppure dall'intervento diretto degli addetti dell'Azienda per tale scopo;
- k) dall'organizzazione di visite guidate all'interno dell'Azienda per dimostrazione di prodotti o cicli produttivi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale, anche presso terzi;
- l) dall'organizzazione di gite aziendali, **con esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto;**
- m) dall'impiego da parte dell'Assicurato e/o degli addetti di biciclette e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno.

ART. 6.12 DANNI A VEICOLI TARGATI DI PRESTATORI DI LAVORO E DI TERZI

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli targati di prestatori di lavoro o di terzi, parcheggiati o in sosta nell'ambito della sede aziendale del Contraente oppure in appositi parcheggi ad essi riservati, compresi i danni causati ai veicoli stessi in occasione delle operazioni di cui all'art. 6.9, punto 2 delle Condizioni di Assicurazione. **Precisazione: il pagamento del risarcimento presuppone responsabilità del Contraente/Assicurato.**

Restano comunque esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui o nei mezzi stessi, fatto salvo quanto stabilito all'art. 6.9 delle Condizioni di Assicurazione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per veicolo e con il limite di risarcimento di euro 25.000.

ART. 6.13 SMERCIO

Smercio ai sensi del presente articolo è la commercializzazione di prodotti per i quali il Contraente non riveste la qualifica di produttore, salvo quanto previsto alle successive lettere a), b) e c) del presente articolo.

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente, ai sensi di legge, per danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti stessi.**

In tal caso l'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro 1 anno dalla consegna dei prodotti e comunque durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. Il massimale indicato nella scheda di polizza rappresenta il limite di garanzia per sinistro e per anno assicurativo.

L'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei seguenti prodotti per i quali il Contraente riveste la qualifica di produttore:

- a) per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nei locali facenti parte dell'attività aziendale dichiarata;
- b) per i prodotti cosmetici (compresi saponi) di produzione propria venduti nell'esercizio di profumerie e centri estetici;
- c) per i prodotti galenici (compresi eventuali prodotti cosmetici) di produzione propria venduti nell'esercizio di farmacie.

In tal caso, a deroga dell'art. 6.5, l'assicurazione è prestata esclusivamente per i sinistri verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano entro 1 anno dalla somministrazione o vendita e comunque durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Limitatamente ai danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti la garanzia è prestata, per sinistro e per anno assicurativo, sino a concorrenza del limite di risarcimento del 50% del massimale con il massimo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Per i danni dovuti a vizio o difetto originario dei prodotti una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in tempi diversi, è considerato unico sinistro.

La presente estensione di garanzia vale esclusivamente per le attività che prevedono la vendita diretta a consumatori dei beni prodotti.

ART. 6.14 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei nonché impianti sottotraccia. La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per attività che prevedono l'effettuazione di: lavori d'installazione e manutenzione di impianti elettrici in civili abitazioni ed in stabilimenti, riparazione di impianti idraulici, lavori d'installazione e manutenzione di impianti termici e di condizionamento.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 e con il limite di risarcimento di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 6.15 CONDIZIONI SPECIALI

(Integrano le norme della presente sezione quando essa è riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati).

- **RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE OD AREE PRIVATE:** quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade od aree private, entrambe non equiparate a quelle di uso pubblico, esista una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli), la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale copertura R.C.A.
- **DANNI AI VEICOLI DERIVANTI DALLA CADUTA DA PONTI SOLLEVATORI:** relativamente alle officine meccaniche di auto-motoveicoli, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, la garanzia è operante per i danni cagionati ai veicoli di terzi derivanti dalla caduta degli stessi da ponti sollevatori e simili.

Restano comunque esclusi i danni che siano diretta conseguenza di lavori di riparazione o di manutenzione dei veicoli.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di:

- una franchigia per singolo sinistro di euro 100 per ogni veicolo
 - un limite di risarcimento per singolo sinistro e per anno assicurativo di euro 30.000 con il limite per ogni veicolo di euro 10.000.
- **DETEZIONE ED IMPIEGO DI ESPLOSIVI:** qualora il contratto lo preveda espressamente, l'assicurazione comprende la detenzione e/o l'impiego di esplosivi, in deroga all'esclusione di cui al punto 1 lettera m) art. 6.16; l'assicurazione **non si estende tuttavia ai danni a cose trovatesi nel raggio di 200 mt. dal fornello di brillamento delle mine o delle cariche esplosive.**

ART. 6.16 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) di inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
- b) subiti in generale dalle cose di terzi detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto agli artt. 6.9, 6.12 e 6.19;
- c) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
- e) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- f) a fabbricati o a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- g) ad aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate;
- h) da furto;
- i) da danneggiamento di cose di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato (salvo quanto previsto dall'art. 6.22 delle Condizioni di Assicurazione);
- j) **cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi**, salvo quanto previsto dagli artt. 6.13, 6.19, 6.20 e 6.21;
- k) **patrimoniali puri**, salvo quanto previsto dall'art. 6.24;
- l) **punitivi (particolari sanzioni comminate al produttore, con finalità deterrente);**
- m) **derivanti:**
 - 1. da detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2. direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
 - 3. da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla Legge;
 - 4. da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra.

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. inoltre non comprende i danni:

- n) verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
- o) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- p) derivanti da malattie professionali, tabacco compreso il fumo passivo e contagio dal virus HIV;
- q) subiti da lavoratori irregolari;
- r) di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
- s) direttamente o indirettamente conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
- t) derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; sono esclusi i danni verificatisi in connessione diretta o indiretta con energia nucleare o materiale radioattivo o armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche;

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare per le:

- u) richieste di risarcimento danni da rapporto di lavoro subordinato (EPL - Employment Practice Liability), quali: licenziamento ingiustificato o illecito, illeciti relativi a mancate assunzioni o promozioni, discriminazione relativa a età, sesso, razza, religione ecc., molestie sessuali e razziali, mobbing, violazione delle norme sulla protezione dei dati, ritorsioni, diffamazione e calunnia;
- v) spese e gli oneri sostenuti per accertare le cause del danno e per il ritiro e/o la sostituzione di qualsiasi prodotto dal mercato e l'importo pari al controvalore.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 6.17 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- a) il Contraente, il coniuge, i conviventi di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica:
 - il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata qualora subiscano danni a cose;
 - le persone che si trovino con il rappresentante legale, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata nei rapporti di cui alla lettera a), qualora subiscano danni a cose.

ART. 6.18 PLURALITÀ DI ASSICURATI

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati (o del Contraente e di Assicurati) il massimale ed i limiti di risarcimento previsti nella scheda di polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

Tuttavia, i massimali ed i limiti di risarcimento verranno utilizzati in via prioritaria a copertura del Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli Assicurati diversi dal Contraente. La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

ART. 6.19 RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AUTORIPARATORI (LEGGE N. 122 DEL 5 FEBBRAIO 1992)

Limitatamente agli Assicurati che effettuano lavori di autoriparazione ai sensi della Legge n. 122/1992, l'assicurazione comprende anche:

1. Danni subiti dai veicoli di terzi in consegna e custodia

I danni subiti dai veicoli a motore di terzi, sottoposti a lavori di manutenzione, sostituzione, installazione, revisione, modificazione e ripristino, rifornimento e lavaggio, compresi i danni derivanti da operazioni movimentazione, sistemazione, sollevamento e derivanti da caduta da ponti sollevatori o buche, purché tali danni si verifichino nei locali nei quali si svolge l'attività assicurata o nell'area di pertinenza degli stessi.

La garanzia è inoltre estesa all'esercizio di soccorso stradale automobilistico (carro attrezzi e soccorso stradale) intendendosi per tale il complesso delle operazioni necessarie al recupero di veicoli in stato di avaria. La garanzia è operante per i danni subiti dai veicoli durante il loro recupero/prelievo tramite mezzi di sollevamento, rimorchio, trasporto e soccorso stradale.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 e con il limite di risarcimento del 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo e di euro 2.500 per le spese di soccorso o veicolo sostitutivo.

2. Garanzia postuma

I danni verificatisi dopo la consegna del veicolo al cliente e per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.

La presente estensione di garanzia opera per i sinistri verificatisi durante l'efficacia dell'assicurazione e denunciati alla Società entro un anno dalla data di cessazione del presente contratto di assicurazione, anche se i lavori stessi siano stati effettuati in data antecedente alla decorrenza della presente assicurazione.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e con il limite di risarcimento di euro 100.000 per danni a cose e di euro 50.000 per danni da interruzione di attività.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. Danni da circolazione

I danni da circolazione subiti dai veicoli di terzi oggetto della lavorazione da parte del Contraente, durante le operazioni di:

- a) presa in consegna del veicolo da parte del Contraente e suo addetto munito di regolare patente per portarlo in officina e/o riconsegnare il veicolo stesso presso l'abitazione del cliente o altro recapito;
- b) prova e/o collaudo del veicolo sul quale sono stati effettuati i lavori oggetto dell'assicurazione; semprechè da ciò derivi una qualche responsabilità ai sensi di legge all'Assicurato stesso o alle persone delle quali lo stesso risponde ai sensi di legge.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 e con il limite di risarcimento di euro 5.000 per sinistro ed euro 15.000 per anno assicurativo.

Fermo quanto stabilito dall'art. 6.16 delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) **alle parti direttamente interessate dai lavori di riparazione, manutenzione e rifornimento verificatisi prima della riconsegna del veicolo al cliente nonché alle cose che si trovano all'interno dei veicoli;**
- b) **alle parti direttamente oggetto di riparazione, manutenzione o installazione, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni e di recupero;**
- c) **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- d) **conseguenti a mancato uso o disponibilità del veicolo;**
- e) **ai cristalli, gruppi ottici, alle ruote e pneumatici.**

ART. 6.20 RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DEGLI INSTALLATORI (D.M. 37 DEL 22 GENNAIO 2008)

Limitatamente agli Assicurati che effettuano lavori di installazione, manutenzione e riparazione di impianti previsti dall'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 **e sempreché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del D.M. stesso**, l'assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e cose in genere stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

La presente estensione di garanzia opera per i sinistri verificatisi durante l'efficacia dell'assicurazione e denunciati alla Società entro un anno dalla data di cessazione del presente contratto di assicurazione, anche se i lavori stessi siano stati effettuati in data antecedente alla decorrenza della presente assicurazione.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. **agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;**
- b. **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c. **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le cose in genere sono destinati;**
- d. **da mancato intervento manutentivo;**
- e. **a veicoli a motore, natanti e loro parti;**
- f. **da lavori edili e stradali in genere.**

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500.

ART. 6.21 RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA GENERICA DEGLI INSTALLATORI

Per gli assicurati che effettuano lavori di installazione, manutenzione e riparazione relativi ad attività diverse da quelle indicate agli art. 6.19 e 6.20 delle Condizioni di Assicurazione, l'assicurazione si riferisce ai sinistri verificatisi dopo la consegna dei lavori e per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La presente estensione di garanzia opera per i sinistri verificatisi durante l'efficacia dell'assicurazione e denunciati alla Società entro un anno dalla data di cessazione del presente contratto di assicurazione, anche se i lavori stessi siano stati effettuati in data antecedente alla decorrenza della presente assicurazione.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500.

ART. 6.22 DANNI DA INCENDIO

L'Assicurazione comprende i danni causati alle cose di terzi da Incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o delle cose dell'Assicurato o da lui detenute **con esclusione dei danni ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato ed alle cose di terzi che l'Assicurato detenga o posseda a qualsiasi titolo.** Tale esclusione non si riferisce ai veicoli dei prestatori di lavoro ed i mezzi di trasporto di terzi sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni di terzi sugli stessi mezzi trasportati.

L'assicurazione inoltre non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Tale garanzia, in presenza della garanzia "Ricorso Terzi" della Sezione Incendio operante per il medesimo sinistro, opererà in secondo rischio, cioè per l'eccedenza, rispetto all'indennizzo prestato da quest'ultima.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 e con il limite di risarcimento del 50% del massimale con il massimo di euro 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 6.23 LAVORI PRESSO TERZI

Limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni:

- a) a cose di terzi conseguenti a incendio;
- b) ai locali nei quali si svolge l'attività;
- c) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori (senza distinzione tra cose che, per volume o peso, possono essere rimosse e cose che, per volume o peso, non possono essere rimosse).

Sono esclusi i danni alle cose:

- **che a qualsiasi titolo sono detenute dall'Assicurato;**
- **sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione.**

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e con il limite di risarcimento di euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 6.24 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La garanzia RCT è operante per le conseguenze dannose derivanti all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.**

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 250 e con il limite di risarcimento di euro 10.000.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Condizioni Facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sulla scheda di polizza.

ART. 6.25 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

(Condizione Facoltativa A)

L'assicurazione comprende, a parziale deroga dell'art. 6.16 lettera a) delle Condizioni di Assicurazione, i danni a terzi conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture ed attrezzature dell'azienda assicurata.

La garanzia non opera:

- a) per qualsiasi altro tipo di inquinamento anche conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze;
- b) in caso di inquinamento conseguente all'intenzionale mancata osservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite, in vigore al momento del sinistro, da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
- c) in caso di inquinamento conseguente alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali del Contraente;
- d) in assenza di danno di terzo: ne consegue che l'inquinamento del terreno di proprietà del Contraente non costituisce evento assicurato. In questo contesto "proprietà" equivale ad affitto o comodato d'uso o simili, trattandosi di alternative economiche alla proprietà del terreno stesso;
- e) per i danni alle specie, agli habitat naturali o ad ecosistemi.

Questa garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 e con il limite di risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 6.26 MALATTIE PROFESSIONALI

(Condizione Facoltativa B)

A parziale deroga dell'art. 6.16 lettera p), l'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, **purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.**

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata o sservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi inclusa quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi o superiori finalizzati o meno a emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. mobbing, bossing).**

Il massimale indicato nella scheda di polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- 1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, alla Società l'insorgenza di una malattia professionale e di seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Questa garanzia opera con l'applicazione di una franchigia di euro 2.500 e con il limite di risarcimento del 50% del massimale con il massimo di euro 1.000.000 per singolo prestatore di lavoro.

ART. 6.27 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) (Condizione Facoltativa C)

A parziale deroga dell'art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione, si intende **esclusa la Responsabilità Civile per danni alla persona subiti da prestatori di lavoro.**

ART. 6.28 FRANCHIGIA (Condizione Facoltativa D)

Per tutti i danni a cose, le garanzie della Sezione Responsabilità Civile sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta per sinistro, pari a quanto indicato nel frontespizio di polizza. Per le garanzie che già prevedono scoperti e/o franchigie inferiori a tale importo, l'indennizzo sarà effettuato comunque con l'applicazione di tale franchigia, fermi eventuali franchigie e/o scoperti minimi superiori.

ART. 6.29 RADDOPPIO SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO (Condizione Facoltativa E)

Relativamente alle seguenti garanzie:

- art. 6.6 - Prelievo, consegna e rifornimento merci;
- art. 6.9 - Danni da movimentazione merci;
- art. 6.10 - Danni da interruzione o sospensione di attività;
- art. 6.12 - Danni a veicoli targati di prestatori di lavoro e di terzi;
- art. 6.23 - Lavori presso terzi;

si intendono raddoppiati i sottolimiti indicati all'art. 6.31 delle Condizioni di Assicurazione, fermi comunque i massimali indicati nella scheda di polizza.

ART. 6.30 RESPONSABILITÀ CIVILE LIMITATA ALLA SOLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (Condizione Facoltativa F)

L'assicurazione è prestata alla sola Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà del fabbricato indicato nella scheda di polizza, anche se locato a terzi, destinato ad attività aziendale, compresi recinzioni, cancelli, parchi, alberi, strade private e parcheggi, purché realizzati negli spazi adiacenti al fabbricato.

È compresa la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione del fabbricato, **con esclusione dei lavori edili rientranti nel campo di**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono inoltre compresi i danni materiali diretti cagionati a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato di proprietà del Contraente.

Qualora i locali facciano parte di un condominio, l'assicurazione è valida per la parte di fabbricato indicato nella scheda di polizza, ivi compresa la quota di responsabilità a carico del Contraente/Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivantegli da obblighi solidali con altri condomini.**

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzione e sospensione di attività, nei termini stabiliti dall'art. 6.10 ed i danni da spargimento d'acqua e rigurgiti di fogne nei termini stabiliti dall'art. 6.11 lettera g) punto 2., delle Condizioni di Assicurazione.

La garanzia non comprende, oltre quanto previsto all'art. 6.16 delle Condizioni di Assicurazione, i danni derivanti dalle attività esercitate nel fabbricato assicurato.

ART. 6.31 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Salvo maggiori franchigie riportate sulla scheda di polizza e relative all'art. 6.28 -. Franchigia (Condizione Facoltativa D), in caso di sinistro verranno applicate franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come sotto elencati.

GARANZIA PRESTATATA	FRANCHIGIA in euro	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Danni a prestatori di lavoro (art. 6.1 punto 2)	2.500	— — —	50% del massimale per singolo prestatore di lavoro
Prelievo, consegna e rifornimento di merci (Art. 6.6)	150	— — —	euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
Danni da movimentazione merci (Art. 6.9)	500	— — —	euro 10.000
Danni da interruzione di attività (Art. 6.10)	— — —	10% con il minimo di euro 500	10% del massimale con il mas- simo di euro 200.000
Danni causati da cani da guardia (Art. 6.11 lettera d)	150	— — —	— — —
Spargimento acqua (art. 6.11 lettera g punto 2.)	250	— — —	— — —
Danni a veicoli targati di presta- tori di lavoro e di terzi (Art. 6.12)	250 per veicolo	— — —	euro 25.000
Smercio (Art. 6.13)	— — —	— — —	50% del massimale con il mas- simo di euro 500.000 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Art. 6.14)	— — —	10% con il minimo di euro 500	euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo
Danni ai veicoli derivanti dalla caduta da ponti sollevatori (art. 6.15)	100 per veicolo	— — —	30.000 per sinistro e per anno assicurativo con il limite di 10.000 per ogni veicolo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GARANZIA PRESTATATA	FRANCHIGIA in euro	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Autoriparatori: danni subiti da veicoli di terzi in consegna e custodia (Art. 6.19 punto 1)	— — —	10% con il minimo di euro 500	5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000 per sinistro e per anno assicurativo euro 2.500 per le spese di soc- corso o veicolo sostitutivo
Autoriparatori: garanzia postuma autoriparatori (Art. 6.19 punto 2)	— — —	10% con il minimo di euro 250	- euro 100.000 per danni a cose - euro 50.000 per danni da inter- ruzione di attività
Autoriparatori: danni da circolazione (Art. 6.19 punto 3)	— — —	10% con il minimo di euro 500	euro 5.000 per sinistro ed euro 15.000 per anno assicurativo
Postuma degli installatori (Art. 6.20)	— — —	10% con il minimo di euro 500	— — —
Postuma generica (art. 6.21)	— — —	10% con il minimo di euro 500	— — —
Danni da incendio (art. 6.22)	250	— — —	50% del massimale con il mas- simo di euro 1.000.000 per sini- stro e per anno assicurativo
Lavori presso terzi (Art. 6.23)	— — —	10% con il minimo di euro 250	euro 100.000 per sinistro e per anno assicurativo
Errato trattamento dei dati perso- nali (Art. 6.24)	250	— — —	euro 10.000
CONDIZIONI FACOLTATIVE	FRANCHIGIA in euro	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Danni da inquinamento acciden- tale (Art. 6.25 Condizione Facol- tativa A)	— — —	10% con il minimo di euro 500	euro 250.000 per sinistro e per anno assicurativo
Malattie professionali (Art. 6.26 Condizione Facoltativa B)	2.500	— — —	50% del massimale con il mas- simo di euro 1.000.000 per sini- stro e per anno assicurativo per singolo prestatore di lavoro

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

7. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma del D.Lgs 209/05, artt. 163/4-173/4 e correlati, la gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it,
- fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557,
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449.

ART. 7.1 ASSICURATI

- Per le Società di persone: i soci, i dipendenti iscritti a libro matricola, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente.
- Per le Società di capitale: il legale rappresentante, i dipendenti iscritti a libro matricola e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa svolta per conto della Società Contraente **ad eccezione degli amministratori, dei sindaci e dei revisori.**
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il titolare, i dipendenti iscritti a libro matricola ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

ART. 7.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività indicata nella scheda di polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo nel caso in cui la mediazione sia prevista obbligatoriamente per legge;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 9.23 punto 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purchè scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. 9.23 punto 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 23 dicembre 1999 n. 488, art. 9 – D.Lgs. 11 marzo 2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi di cui all'art. 7.3, relativi all'immobile ove il Contraente esercita l'attività.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 10.3 punto 3.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.3 CASI ASSICURATIVI

A. GARANZIA BASE

Le garanzie previste all'art. 7.2 valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta nella scheda di polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530, comma 1, C.P.P.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di 5.000 euro, in attesa della definizione del giudizio.** Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza. La prestazione opera in deroga all'art. 7.4 punti 2. e 6.;
3. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
4. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente art. 7.3. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
5. ARAGTEL – Consulenza Telefonica. Nell'ambito di tutte le materie previste nel presente articolo è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:



ARAGTEL è a disposizione dell'Assicurato in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

B. CONTROVERSIE

(Il seguente caso assicurato è operante solo se è stato acquistato e richiamato sulla scheda di polizza.)

Le garanzie previste all'art. 7.2 vengono prestate al Contraente per:

1. sostenere controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro;
2. sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività;
3. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 250;**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. sostenere controversie contrattuali relative a contratti di **appalto/subappalto commissionati dal contraente**. Sono comprese le controversie contrattuali per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Le presenti prestazioni valgono esclusivamente per il Contraente.

A parziale deroga dell'art. 7.7 le prestazioni del presente articolo valgono anche per i casi assicurativi che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

C. PACCHETTO SICUREZZA

(Il seguente caso assicurato è operante solo se è stato acquistato e richiamato sulla scheda di polizza.)

D. LGS. N. 81/08 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le garanzie previste all'art. 7.2 vengono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/08.

Le garanzie previste all'art. 7.2 vengono prestate **al Contraente** per:

1. sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 C.P.);
3. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo **determinato in misura non inferiore a euro 250**.

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento **in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso**.

Ad eccezione dei legali rappresentanti, i suelencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

D. LGS. 193/07 (ex D. LGS. N. 155/97) - CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE

Le garanzie previste all'art. 7.2 vengono prestate **al Contraente** in relazione al D. Lgs. n. 193/07 a tutela del Titolare dell'Industria Alimentare e del Responsabile delegato dal Titolare in quanto dipendente dell'Azienda.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 7.4 "Esclusioni" punto 2. per la materia amministrativa.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. n. 193/07 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare per:

1. sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 C.P.);
3. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione **qualora l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

D. LGS. 152/06 – CODICE DELL'AMBIENTE

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 7.4 "Esclusioni" punto 7., per la materia amministrativa.

TUTELA DELLA PRIVACY

(Regolamento UE 2016/679 e normativa nazionale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali).

Le garanzie coprono il Contraente, titolare del trattamento. Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679.

Le garanzie valgono per:

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni
2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti.
Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, **esclusi i casi di estinzione del reato**, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. **Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.** La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all'art. 7.4 - "Esclusioni" punto 6 - dolo degli assicurati.
3. l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a euro 250**. La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 7.4 - "Esclusioni" punto 2 - per la materia amministrativa.
4. sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, gli obblighi dell'Assicuratore di Responsabilità Civile. La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 7.4- "Esclusioni" punto 2 - per la materia amministrativa. Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, a effettuare la notifica all'Autorità Garante.

Assicurati

Le prestazioni di cui all'art. 7.2 Oggetto dell'assicurazione, vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

- Per le Società di persone: il Contraente, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività;
- Per le Società di capitale: il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

D.LGS. N. 231/2001 (e successive disposizioni normative o regolamentari) – DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

Le garanzie previste all'art. 7.2 vengono prestate, in deroga all'art. 7.1 "Assicurati" e all'art. 7.4 "Esclusioni" punto 2., per le spese sostenute:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;
- dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all'art. 7.3 punto 2.

ART. 7.4 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

1. per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
2. in materia fiscale ed amministrativa;
3. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
4. per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
5. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
6. per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto all'art. 7.3 punto 2.;
7. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
8. per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
9. per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
10. per controversie relative alla compravendita permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in questo ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
11. per controversie relative all'affitto d'azienda;
12. per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
13. per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
14. per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti;
15. per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica.
16. limitatamente al punto 4 dell'art. 7.3 lettera B. Controversie - per le controversie relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia.

Le garanzie non sono valide, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nella scheda di polizza la relativa Condizione facoltativa:

17. per controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola;
18. per controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l'attività;
19. per controversie dovute a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Contraente.

La Società non si assume il pagamento di:

20. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
21. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 C.P.P.);
22. spese per controversie con la Società.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.5 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per danni arrecati a terzi, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per tutte le restanti ipotesi il momento **in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza,** se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza,** in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo art. 10.3, entro dodici mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdettati da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti **unico caso assicurativo:**

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il **relativo massimale** resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

2. Relativamente al caso assicurativo di cui all'art 7.3 lettera C. "Pacchetto Sicurezza", qualora acquistato, si conviene che per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
 - **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge,** nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di dodici mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nel caso assicurativo "Pacchetto Sicurezza", o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 7.6 FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE - ALIENAZIONE O LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA O DELL'ATTIVITÀ INDICATA NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.

Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.

Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività indicata nella scheda di polizza rimane obbligato al pagamento del premio.

I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

ART. 7.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

La seguente Condizione Facoltativa vale solo se è stata acquistata e richiamata sulla scheda d i polizza.

ART. 7.10 SPESE DI RESISTENZA

(Condizione Facoltativa A, acquistabile solo se sottoscritti anche i casi assicurativi "Controversie" e "Pacchetto sicurezza")

Le garanzie previste all'art. 7.2 vengono prestate agli Assicurati per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera esclusivamente in presenza di polizza di Responsabilità Civile relativa all'esercizio dell'attività indicata nella presente polizza per la quale sia stato corrisposto dall'Assicurato il relativo premio.

In tale caso la prestazione subentra:

- a) dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile;**
- b) in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile, pur esistente, non possa essere attivata in quanto non operante sulla fattispecie in esame.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

8. NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE ASSISTENZA

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, la Società eroga le prestazioni di assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte di Reale Group.

Le prestazioni di assistenza e i servizi sono regolamentati dalle condizioni che seguono **e per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- **telefono, ai numeri**

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO

+39 011 742 55 99

- **telefax (dall'Italia e dall'estero) +39 011 742 55 88**
- **posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it**

L'Assicurato dovrà comunicare:

- **le proprie generalità,**
- **il numero di polizza,**
- **la marca, il modello ed il numero di targa del veicolo assicurato (se sottoscritta la garanzia Assistenza sul veicolo utilizzato per l'attività lavorativa),**
- **il tipo di prestazione richiesta,**
- **il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.**

ART. 8.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'Azienda per allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture fisse dell'impianto idraulico o termico, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- **mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto ad occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;**
- **rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio;**
- **infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari.**

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

B. INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'Azienda per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione interna o prese di corrente, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- **interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore;**
- **guasti o malfunzionamenti al cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'Azienda.**

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

C. INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'Azienda perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande;

la Centrale Operativa provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno dell'Azienda.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi:

- **su porte e cancelli che non sono di pertinenza dell'Azienda e di proprietà o possesso del titolare dell'Azienda;**
- **su impianti di sicurezza e allarme.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

D. INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'Assicurato, a seguito di evento dannoso indennizzabile ai sensi della garanzia "Lastre e Insegne" della Sezione Incendio, necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso l'Azienda per la rottura di vetri esterni, **la Centrale Operativa provvede al suo invio per riparare il danno fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico della Società, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione è operante qualora la sicurezza del fabbricato assicurato non sia garantita.

Sono esclusi:

- **il costo del materiale impiegato;**
 - **il costo dei pezzi sostituiti;**
 - **le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza;**
- il cui indennizzo sarà effettuato ai termini della Sezione Cristalli se operante.**

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

E. TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di infortunio o di malore che colpisca un addetto o un terzo presso l'Azienda sia richiesto il trasporto in autoambulanza, **la Centrale Operativa provvede all'invio, in accordo con i propri medici, fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La garanzia opera laddove non si rende necessario l'intervento del servizio di soccorso pubblico, per recarsi presso la struttura sanitaria più vicina idonea a garantirgli cure specifiche; successivamente al ricovero di primo soccorso, opportunamente documentato, per recarsi alla struttura sanitaria che garantisca cure specifiche rese necessarie dall'evento.

La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l'intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

ART. 8.2 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora il titolare dell'Azienda nel corso di un viaggio a oltre 50 Km dal comune in cui ha sede l'Azienda, debba rientrare essendo stata colpita l'Azienda stessa da un evento di tale gravità che, a giudizio dell'Autorità o del tecnico intervenuto, rende necessaria la sua presenza, la Centrale Operativa mette a sua disposizione, tenendone il costo a carico della Società **fino alla concorrenza di euro 300 per sinistro:**

- un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto;
- un'autovettura a noleggio, **di cilindrata compresa tra 1100 e 1300 cc, a chilometraggio illimitato e per un massimo di tre giorni.** La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la Centrale Operativa.

Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio dalla stessa stabilite.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto ed eventuali oneri ed assicurazioni non obbligatorie a termini di legge. Sono altresì a carico dell'Assicurato le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.

La Centrale Operativa ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

La prestazione è fornita in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

ART. 8.3 REPERIMENTO ARTIGIANI CONVENZIONATI

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di un idraulico, un elettricista, un fabbro o di un falegname per interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione agli impianti del fabbricato assicurato, la Centrale Operativa provvede ad indicare il nominativo dell'artigiano con cui l'Assicurato potrà definire direttamente le modalità di esecuzione del lavoro ed i termini economici.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte dell'artigiano.

Il servizio è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.

La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

ART. 8.4 INTERVENTO DI EMERGENZA PER SALVATAGGIO BENI ASSICURATI

Qualora, a seguito di un evento dannoso occorso ai locali dell'azienda, indennizzabile ai sensi della sezione Incendio, si renda necessario un intervento di emergenza teso al salvataggio, risanamento e/o bonifica dei beni assicurati, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli operatori convenzionati specializzati.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti convenzionati, il cui indennizzo potrà essere effettuato ai termini della sezione Incendio, qualora sia resa operativa nella scheda di polizza.

Il servizio è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.

La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.5 CONSULENZA SPECIALISTICA PER LA CERTIFICAZIONE SECONDO LE NORMATIVE ISO E PER LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'AZIENDA

Su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa organizza un appuntamento telefonico con lo specialista fiduciario, nell'orario di servizio dallo stesso previsto, per ottenere informazioni e consulenza sul processo di Certificazione per la propria Azienda.

Il consulente, sulla base dell'analisi del modello organizzativo dell'Azienda e della Normativa ISO di riferimento (ad esempio ISO 9001 per la QUALITÀ, ISO 14001 e Regolamento EMAS per l'AMBIENTE, etc), potrà formulare un piano personalizzato preliminare al percorso di Certificazione, con l'indicazione dei costi preventivati.

L'Assicurato potrà quindi confrontarsi direttamente con il consulente per l'iter da seguire per la richiesta di Certificazione. Lo specialista fiduciario si rende altresì disponibile per le informazioni sulla normativa di riferimento, nazionale ed internazionale, (ad esempio le specifiche disposizioni per ciascun settore di attività, gli impatti del D.Lgs 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, etc.).

Restano a carico dell'Assicurato le spese per tutte le fasi della Certificazione.

Il servizio è fornito in forma gratuita all'interno del premio definito per la Sezione Assistenza.

La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

ART. 8.6 RECUPERO DATI INFORMATICI

Qualora a seguito di un evento dannoso occorso all'Azienda, indennizzabile ai sensi della sezione Incendio, con esclusione di quanto previsto dalla garanzia Fenomeno Elettrico, e per il quale è stata fatta regolare denuncia di sinistro alla Società, rimanga danneggiata l'unità di memoria hard disk interno del personal computer di proprietà dell'Assicurato e si renda necessario il recupero dei dati informatici relativi all'attività professionale dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati.

La prestazione opera ove sia stato possibile il recupero dei dati fino alla concorrenza di euro 1.000 per sinistro.

È compreso il costo per le sole parti di ricambio e componenti danneggiati dell'unità hard disk strettamente necessari per effettuare il recupero dei dati ed il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati e di montaggio delle parti sostituite.

ART. 8.7 CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI

In riferimento alle prestazioni dell'art. 8.6 "Recupero dati informatici", qualora a seguito della valutazione tecnica dello specialista informatico risulti impossibile il recupero dei dati, su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa provvede ad attivare gli specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dai supporti danneggiati.

La prestazione opera fino alla concorrenza di euro 200 per sinistro.

ART. 8.8 REPERIMENTO SPECIALISTI E CONSULENZA INFORMATICA

La Centrale Operativa è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

In conseguenza di eventi dannosi non in garanzia che rendano impossibile l'accesso ai dati informatici relativi all'attività lavorativa dell'Assicurato, su richiesta dell'Assicurato la Centrale Operativa provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'apparecchio e per attivare le eventuali operazioni di recupero dati. **Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 8.9 DELIMITAZIONI

La Società non presta le garanzie qualora il sinistro sia conseguenza diretta o indiretta di:

- a. stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- b. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;
- c. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche;
- d. atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Oltre alle esclusioni sopra descritte, per la Sezione di Assistenza al veicolo assicurato la garanzia non viene prestata:

- e. per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- f. in caso di utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada" intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (art. 2 Codice della Strada);
- g. qualora l'indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall'accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto;
- h. non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni vigenti;
- i. non abilitazione alla circolazione del veicolo sulla base delle vigenti leggi;
- j. conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti o allucinogeni e venga sanzionato ai sensi dell'art. 186 o dell'art. 187 del Codice della Strada;
- k. nel caso di suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
- l. atti dolosi compiuti o tentati dal conducente o dai passeggeri trasportati.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

ART. 8.10 LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro verranno applicate, oltre a quanto espressamente indicato nei rispettivi punti, i limiti di risarcimento sotto elencati, salvo se diversamente precisato sulla scheda di polizza.

ASSISTENZA		LIMITE DI INDENNIZZO	
Art. 8.1 A.	INVIO DI UN IDRAULICO	euro	300 per sinistro
Art. 8.1 B.	INVIO DI UN ELETTRICISTA	euro	300 per sinistro
Art. 8.1 C.	INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME	euro	300 per sinistro
Art. 8.1 D.	INVIO DI UN VETRAIO	euro	300 per sinistro
Art. 8.1 E.	TRASPORTO IN AMBULANZA	euro	300 per sinistro
Art. 8.2	RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO	euro	300 per sinistro
Art. 8.6	RECUPERO DATI IN FORMATICI	euro	1.000 per sinistro
Art. 8.7	CANCELLAZIONE DATI INFORMATICI DA SUPPORTI DANNEGGIATI	euro	200 per sinistro

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

9. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

SEZIONI INCENDIO – FURTO – ELETTRONICA

ART. 9.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 9.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito deve intervenire soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 9.3 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- 1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;**
- 2. verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;**
- 3. verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di sinistro; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;**
- 4. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti contrattualmente;**
- 5. procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.**

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali anzidette di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al Terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 9.4 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezioni agli articoli "Cose assicurate e forma di assicurazione", l'ammontare del danno si determina:

1. per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore residuo, compresi costi di costruzione nuovi edifici (ex legge n. 10 del 28/01/1977 art. 6 e D.M. n. 801 del 19/05/1977 e successive modificazioni).
Laddove, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione Incendio, il costo di ricostruzione dovesse subire incrementi in conseguenza di mutate normative costruttive, la determinazione del danno indennizzabile, relativamente alle sole componenti strutturali del fabbricato, ne terrà conto **in misura non superiore al 5% del costo di ricostruzione delle stesse.**
2. per l'arredamento, il macchinario e l'attrezzatura: si stima il valore a nuovo dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
3. per gli oggetti d'arte e i preziosi: si stima il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
4. per le merci: si stima il valore commerciale e si deduce il valore di eventuali recuperi;
5. per i valori: si stima il valore nominale;
6. per le apparecchiature elettroniche e gli impianti ad impiego mobile:
 - qualora assicurate nelle sezioni incendio o furto si stima il valore a nuovo dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
 - qualora assicurate nella sezione elettronica:
 - A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
 - a. si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro valutate secondo i costi al momento del sinistro;
 - b. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite.L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come da A.a. l'importo stimato come da A.b.
 - B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
 - a. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso;
 - b. si stima il valore ricavabile dai residui.L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come da B.a. l'importo stimato come da B.b. Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed opera a condizione che:
 - i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto a nuovo;
 - il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e comunque entro sei mesi dalla data del sinistro;
 - il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.Qualora non siano soddisfatte le condizioni di uno dei tre alinea precedenti, si applicano le norme che seguono:
 - c. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio allo stato d'uso;
 - d. si stima, allo stato d'uso, il valore ricavabile dai residui.L'indennizzo sarà calcolato sottraendo dall'importo stimato come da B.c. l'importo come stimato da B.d.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come da A., eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come da B.

La Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

7. per le cose particolari: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, ridotto in relazione allo stato, all'uso e all'utilizzabilità delle cose medesime, **escluso qualsiasi riferimento di affezione o artistico o scientifico;**
 8. per gli effetti personali del Contraente e degli addetti: si stima il valore allo stato d'uso.
- Per qualsiasi bene mobile fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d'uso.

ART. 9.5 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato, i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 9.6 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

ART. 9.7 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 9.8 ASSICURAZIONE PARZIALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte con le norme dell'art. 9.4 risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9.9 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non operante per le garanzie prestate a primo rischio assoluto)

A parziale deroga dell'art. 9.8 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trova applicazione qualora i valori di ciascuna partita non superino del 20% **(ridotto al 10% qualora sia indicato "NO" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza)** le rispettive somme assicurate. **In caso detto limite risulti superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza.**

I beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno sono assicurati senza l'applicazione della regola proporzionale sino alla prima scadenza anniversaria.

Qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a euro 25.000 per la sezione Incendio, la Società indennizza tale danno senza applicazione di quanto previsto all'art. 9.8.

ART. 9.10 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verranno applicati una sola volta gli scoperti e/o franchigie nella misura corrispondente all'importo più elevato.

ART. 9.11 ANTICIPO INDENNIZZI

(operante per la Sezione Incendio)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a euro 1.000.000.

ART. 9.12 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 9.13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione Incendio per il Fabbricato e per il Contenuto e per la Sezione Elettronica – nel caso di danno non suscettibile di riparazione - il pagamento - qualora il danno sia superiore al 70% del valore a nuovo - sarà effettuato con le seguenti modalità:

- 1. entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d'uso;**
- 2. entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 1., determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base all'art. 9.4.**

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano comunque entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 3.15 lettera c) della Sezione Incendio, art. 4.9 lettere c) e d) della Sezione Furto e art. 5.3 lettera a) della Sezione Elettronica.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9.14 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI

Se al momento del sinistro le merci rubate o danneggiate sono coperte da assicurazione per i rischi di furto ed incendio e anche da polizza di assicurazione contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

L'Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze originali contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite da sinistro.

ART. 9.15 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 9.16 ASSICURAZIONE DELLE MERCI AL PREZZO DI VENDITA

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture contabili.

ART. 9.17 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO O DELL'ANTICIPO INDENNIZZO PRIMA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DELLA CHIUSA INCHIESTA

Se il procedimento giudiziario indicato al precedente art. 9.13 delle Condizioni di Assicurazione si riferisce a reati diversi da quello previsto all'art. 642 del Codice Penale, ma comunque rilevanti ai fini della valutazione dell'operatività della garanzia, la Società può subordinare il pagamento dell'indennizzo o dell'anticipo indennizzo alla presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa stipulata con altra compagnia benevisa dalla Società da parte del Contraente:

- per un importo pari all'indennizzo o anticipo di indennizzo, maggiorato dell'interesse (prime rate) annuale;
- per tutta la durata fino alla consegna del certificato di chiusa inchiesta alla Società;
- accettata dalla Società.

Qualora dal "certificato di chiusa inchiesta" o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di esclusione della garanzia, la Società è autorizzata ad escutere la fideiussione per un importo pari a quello pagato a titolo di indennizzo o anticipo indennizzo, maggiorato degli interessi (prime rate) maturati fino alla data di incasso dell'importo stesso.

La Società rinuncia al certificato di chiusa inchiesta nei casi di danni non attribuibili a "fatto reato" (es. danni alle cose assicurate da eventi atmosferici, da bagnamento ecc.).

ART. 9.18 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il Contraente e verso le persone delle quali risponde ai sensi di legge, nonché verso le società controllate, consociate o collegate del Contraente.

Questa rinuncia non è prevista per la Sezione Furto.

ART. 9.19 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO - REINTEGRO AUTOMATICO (VALIDO PER LE SEZIONI FURTO ED ELETTRONICA)

Qualora in caso di sinistro l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali franchigie

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

e/o scoperti. **Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato e previa conferma della Società, potrà essere reintegrato dalle ore 24.00 del giorno in cui si è verificato il sinistro mediante il pagamento del rateo di premio da corrispondere in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.** L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di recesso di cui all'art. 2.10 delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 9.20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 9.21 DICHIARAZIONE NUMERO ADDETTI E SUA TOLLERANZA

Il premio rimane immutato e le garanzie attivate nella sezione Responsabilità Civile mantengono invariata la loro efficacia anche se il numero di addetti dell'Azienda aumenta, nell'annualità in corso, di 1 unità (2 se il numero di addetti dichiarato dal Contraente ed indicato nella scheda di polizza è superiore a 3).

Fermo restando quanto sopra, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente il numero di addetti dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in egual misura.

SEZIONE TUTELA LEGALE

ART. 9.22 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari;
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 9.23 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale**, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.10.3.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.
4. **L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.**
5. **L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.**
6. **ARAG così come la Società, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.**
7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 9.24 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

10. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ART. 10.1 SEZIONI INCENDIO - FURTO - ELETTRONICA

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Società, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare le tracce ed i residui del sinistro senza per questo avere diritto ad indennità alcuna, salvo le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità e per l'eventuale ripristino dell'attività, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data della denuncia di sinistro;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione della Società o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento atto alle operazioni peritali; dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni sinistrati; ciò ai fini di consentire, ove ne esistano i presupposti, che venga data applicazione alla disciplina dell'art. 1910 del Codice Civile;
- 6) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

ART. 10.2 SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

In caso di sinistro il Contraente:

1. deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;
2. è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 1 ed all'art. 9.20.

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

ART. 10.3 SEZIONE TUTELA LEGALE - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

1. **L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

ART. 10.4 SEZIONE ASSISTENZA

A. L'Assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.

La Società ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, la Società non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione "Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto e traino" della Garanzia al veicolo.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite nella scheda di polizza, **dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data del sinistro:**

- **giustificativi di spesa, in originale;**
- **descrizione dell'evento occorso;**
- **documentazione attestante l'evento, in originale.**

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, **quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.**

B. La Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

C. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

11. ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSICURABILI

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CLASSE DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.
ALIMENTARI				
A1	Acque minerali e gassose – bibite analcoliche – sciroppi	2	2	1
A2	Bibite alcoliche – Birra	2	3	1
A3	Caffè – surrogati del caffè	2	3	1
A4	Caramelle - Cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - nocciolati - cacao	2	3	1
A5	Carni e pesci conservati ed in scatola	1	3	1
A6	Carni fresche - macelli	1	1	1
A7	Essiccazione di cereali e frutta, senza sgusciatura	4	2	1
A8	Formaggi - burro - latterie sociali centrali del latte - latticini	1	2	1
A9	Frutta e ortaggi freschi: cernita, lavorazione e imballaggio - Maturazione artificiale di cereali e frutta con trattamenti chimici	2	2	1
A10	Gastronomia, preparazione cibi	3	2	1
A11	Liquori senza distillerie	2	3	1
A12	Liquori con distillerie	6	3	1
A13	Mangimi	4	1	1
A14	Marmellate - confetture – mostarde - canditi – frutta sciropata – miele – conserve di prodotti ortofrutticoli	3	3	1
A15	Mulini per cereali - riserie - lavorazione di amidi	3	2	1
A16	Olii e grassi alimentari	4	2	1
A17	Olio di oliva - frantoi	3	4	1
A18	Panifici – pastifici	4	2	1
A19	Pasticcerie - paste dolci - panettoni - biscotti – grissini - gelati	3	2	1
A20	Prodotti alimentari liofilizzati, disidratati ed omogeneizzati – tè, camomilla	3	2	1
A21	Prodotti alimentari surgelati	6	3	1
A22	Prosciutti – salumi – anche con allevamento e/o mattazione	2	3	1
A23	Vini - spumanti - aceto - cantine sociali - enopoli	3	2	1
CARTA - PELLE - GOMMA - PLASTICA				
B1	Articoli in cuoio od in pelle - Calzature	5	4	1
B2	Bottoni - Pettini - Pipe	6	1	2
B3	Carta (in fogli, blocchi, oggetti e formati di carta), carte da parati, cartoni	5	1	1
B4	Cartotecnica anche con plasticatura	5	1	1
B5	Conceria	4	4	3
B6	Gommisti	6	1	4
B7	Laboratori per sviluppo e stampa di materiale cine-fotografico	3	3	2
B8	Legatoria compreso antiquariato	3	4	2
B9	Legatoria escluso antiquariato	3	1	1
B10	Litografia - serigrafia	5	1	1



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CLASSE DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.
B11	Natanti prevalentemente in materia plastica, vetroresina	5	2	1
B12	Occhiali e montature	4	4	1
B13	Oggetti in gomma, esclusi pneumatici e gomma spugna o microporosa	5	1	1
B14	Oggetti in plastica non espansa o alveolare – plasticatura di oggetti	6	1	1
B15	Pneumatici e gomma spugna o microporosa	6	1	2
B16	Resine sintetiche e simili	6	2	1
B17	Scope, spazzole, pennelli, ombrelli	6	2	1
B18	Serramenti in plastica con rimozione e posa	6	1	4
B19	Serramenti in plastica senza rimozione e posa	6	1	1
B20	Targhe - timbri – insegne – cartelli pubblicitari	3	1	1
B21	Tipografia	3	1	1
CHIMICA				
C1	Candele – oggetti in cera	6	2	1
C2	Antiparassitari, anticrittogramici, diserbanti, disinfestanti	3	4	1
C3	Colle, adesivi e simili	6	3	2
C4	Colori ed inchiostri con impiego di infiammabili	5	1	2
C5	Colori ed inchiostri senza impiego di infiammabili	4	2	1
C6	Concimi organici ed inorganici - fertilizzanti	5	1	1
C7	Detersivi liquidi ed in polvere	3	2	1
C8	Distillazione del catrame, del legno, di olii e di grassi essenziali e di resine	6	2	1
C9	Elettrochimica in genere	4	3	3
C10	Prodotti farmaceutici, esclusi stupefacenti	4	4	1
C11	Profumi, cosmetici, con distillazione di essenze	6	3	1
C12	Profumi, cosmetici, senza distillazione di essenze	4	3	1
C13	Sapone - dentifrici	5	2	1
C14	Verniciatura con impiego di infiammabili esclusivamente in cabina a velo d'acqua	5	1	1
C15	Verniciatura senza impiego di infiammabili	4	1	1
C16	Vernici, smalti e lacche, escluso cellulosiche , con impiego di infiammabili	5	1	2
C17	Vernici, smalti e lacche, escluso cellulosiche , senza impiego di infiammabili	4	1	2
EDILIZIA - VETRO - CERAMICA				
D1	Ceramiche, terrecotte, porcellane, idrotermosanitari senza rimozione, posa e manutenzione presso terzi	2	2	1
D2	Imbianchini - decoratori - stuccatori - tappezziere	3	1	ESCLUSO
D3	Imprese edili, escluse materie plastiche espanse o alveolari	3	2	ESCLUSO
D4	Lavorazioni di pietre e marmi, fabbricazione di materiali da costruzione con calce, cemento, gesso e simili, con posa in opera	2	2	3

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CLASSE DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.
D5	Lavorazioni di pietre e marmi, fabbricazione di materiali da costruzione con calce, cemento, gesso e simili, senza posa in opera	2	2	1
D6	Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi	3	2	1
D7	Oggetti di vetro o cristallo, fibre di vetro, vetrerie - esclusa installazione	3	1	1
D8	Piastrellisti - marmisti	1	1	ESCLUSO
D9	Vetrai	3	1	2
D10	Vetri e/o cristalli per autoveicoli	3	1	2
LEGNO				
E1	Assemblaggio mobili con rimozione e posa, senza produzione	4	2	3
E2	Carpenteria in legno, senza installazione	5	1	2
E3	Carpenteria in legno, compresa installazione	5	1	4
E4	Cofani funerari in legno	6	1	2
E5	Compensati - lastre e fogli per impiallacciatura - truciolati - agglomerati	5	1	2
E6	Cornici	4	4	2
E7	Cornici, esclusi quadri e stampe	4	1	2
E8	Intagliatori e intarsiatori	5	1	2
E9	Mobili con rimozione e posa	6	2	3
E10	Mobili senza rimozione e posa	6	2	2
E11	Natanti prevalentemente in legno	6	2	2
E12	Nobilizzazione di compensati, paniforti, pannelli truciolari	5	2	1
E13	Oggetti in legno, falegnami	6	1	2
E14	Palchetti per pavimenti, palchettisti esclusi lavori edili	4	1	2
E15	Restauro mobili compreso antiquariato	6	4	2
E16	Restauro mobili escluso antiquariato	6	2	2
E17	Segheria di tronchi, pallets - Lavorazione dei tronchi, squadratura e segatura sul posto	4	2	2
E18	Serramenti in legno con rimozione e posa	4	1	4
E19	Serramenti in legno senza rimozione e posa	4	1	2
E20	Strumenti musicali	5	3	2
E21	Tappezzieri per mobili	3	1	3
E22	Vimini e materiali affini	ESCLUSO	1	2
METALLO - MECCANICA - ELETTRICITÀ				
F1	Apparecchi domestici a gas - bruciatori	2	2	2
F2	Armi da fuoco, escluse munizioni , senza caricamento e prove di tiro	2	4	1
F3	Autofficine, esclusi lavori di carrozzeria	3	3	4
F4	Biciclette, motociclette	3	3	2
F5	Bigiotteria, compresi oggetti in argento e pietre dure ed esclusi metalli preziosi	5	4	1

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CLASSE DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.
F6	Bigiotteria, esclusi argento, pietre dure e metalli preziosi	2	2	1
F7	Carpenteria metallica, senza installazione	5	1	2
F8	Carpenteria metallica, compresa installazione	5	1	4
F9	Carrozzerie per veicoli	3	3	4
F10	Componenti elettrici	2	2	2
F11	Componenti elettronici	4	4	2
F12	Elettrauto	3	3	4
F13	Elettrodomestici ed audiovisivi	4	3	2
F14	Estintori ed impianti antincendio compresa manutenzione, ricarica e posa in opera	2	3	2
F15	Estintori ed impianti antincendio esclusa manutenzione, ricarica e posa in opera	2	3	1
F16	Fabbri e lattonieri, senza lavori di carpenteria	2	3	2
F17	Galvanostegia, zincatura, bronzatura e brunitura di oggetti di metallo	2	1	2
F18	Lavorazioni siderurgiche in genere	2	3	2
F19	Macchine da scrivere, da calcolo e da ufficio - apparecchi e strumenti elettronici, scientifici, ottici e per misura	2	4	2
F20	Macchine e apparecchiature elettriche	2	3	2
F21	Macchine operatrici - macchine utensili - veicoli ferroviari – aeromobili – ascensori ed apparecchi idraulici compresa la posa in opera	2	2	4
F22	Macchine operatrici - macchine utensili - veicoli ferroviari – aeromobili – ascensori ed apparecchi idraulici esclusa la posa in opera	2	2	2
F23	Minuterie metalliche	1	3	2
F24	Mobili metallici e casseforti	2	2	2
F25	Natanti prevalentemente in metallo, compresa l'attività presso terzi	2	2	3
F26	Natanti prevalentemente in metallo, esclusa l'attività presso terzi	2	2	1
F27	Odontotecnici	2	ESCLUSO	2
F28	Odontotecnici, escluso metalli preziosi	2	1	2
F29	Oggetti di metallo in genere (esclusi oggetti in argento e metalli preziosi)	2	3	2
F30	Oggetti in metalli preziosi	2	ESCLUSO	1
F31	Posate e stoviglie, utensileria	1	3	2
F32	Preziosi, corallo, orologi, affini	2	ESCLUSO	2
F33	Rubinetteria	2	2	2
F34	Scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera	2	1	1
F35	Serramenti in metallo con rimozione e posa	2	2	3
F36	Serramenti in metallo senza rimozione e posa	2	2	2
F37	Smaltatura di oggetti di metallo	1	2	1

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CLASSE DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.
TESSILI - ABBIGLIAMENTO				
G1	Abiti e confezioni in genere, escluso pellicce	4	4	1
G2	Apparecchiatura o rifinitura di tessuti	4	4	1
G3	Aspatura - orditura - ritoritura - roccatura	4	4	1
G4	Biancheria da casa	3	3	1
G5	Calze, cravatte, guanti in tessuto	1	1	1
G6	Camiceria - biancheria - teleria	2	2	1
G7	Cappelli e borse in tessuto	2	4	1
G8	Confezioni in tessuto elastico, busti e simili	3	3	1
G9	Filatura	6	4	1
G10	Lavanderie di filati e tessuti	3	2	1
G11	Lavanderie industriali e stirerie di capi usati (escluse pellicce)	3	2	1
G12	Lavanderie industriali e stirerie di capi nuovi (escluse pellicce)	3	3	1
G13	Maglierie	4	4	1
G14	Materassi, esclusi quelli in gomma spugna o microporosa	6	2	2
G15	Nastri, passamanerie, merletti, ricami	3	3	1
G16	Pellicce	5	ESCLUSO	1
G17	Stamperie	3	4	1
G18	Tappeti	6	3	1
G19	Tendaggi compresa la posa in opera	3	2	4
G20	Tendaggi esclusa la posa in opera	3	2	1
G21	Tessitura di lana, seta e di fibre sintetiche o artificiali	3	4	1
G22	Tessitura di cotone	4	4	1
G23	Tintorie di tessuti e di filati	4	4	1
SERVIZI ED ATTIVITÀ VARIE				
H1	Abbattimento di piante e taglio di boschi con mezzi meccanici, con uso di mine	ESCLUSO	ESCLUSO	4
H2	Abbattimento di piante e taglio di boschi con mezzi meccanici, senza uso di mine	ESCLUSO	ESCLUSO	3
H3	Allestimento di strutture espositive interne ai fabbricati	5	1	1
H4	Allestimento di strutture espositive esterne ai fabbricati	5	1	3
H5	Autotrasporto di cose, spedizionieri e corrieri (esclusi preziosi e cotone sodi o in fiocco)	5	3	2
H6	Catering e rinfreschi compresa la preparazione dei cibi	3	2	1
H7	Diserbo con impiego di mezzi terrestri o natanti	4	1	4
H8	Disinfestazione di aree, di ambienti e di natanti senza uso, limitatamente ai natanti, di gas tossici o di sostanze sviluppanti gas tossici	5	1	4
H9	Distributori automatici di alimenti e bevande: costruzione, riparazione, manutenzione e installazione	3	2	2
H10	Estrazione di minerali, marmi, graniti, combustibili solidi, zolfo, comprese le attività complementari, con uso di esplosivi	ESCLUSO	ESCLUSO	4

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CODICE ATTIVITÀ	ATTIVITÀ	CLASSE DI RISCHIO		
		INCENDIO	FURTO	R.C.
H11	Estrazione di minerali, marmi, graniti, combustibili solidi, zolfo, comprese le attività complementari, senza uso di esplosivi	ESCLUSO	ESCLUSO	2
H12	Facchinaggio in porti con carico e scarico merci	ESCLUSO	ESCLUSO	2
H13	Facchinaggio nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei magazzini generali	ESCLUSO	ESCLUSO	1
H14	Fornace da calce, cemento e materiali refrattari, lavorazioni di combustibili fossili, torba, con cave	ESCLUSO	ESCLUSO	3
H15	Fornace da calce, cemento e materiali refrattari, lavorazioni di combustibili fossili, torba, senza cave	ESCLUSO	ESCLUSO	1
H16	Frantumazione meccanica e lavorazione, macinazione di minerali, lavatura e vagliatura di pietre, breccia, ghiaia, sabbia ed argilla	2	ESCLUSO	1
H17	Giardinaggio con potatura e abbattimento di piante anche in centri abitati	4	1	4
H18	Giardinaggio con potatura e abbattimento di piante fuori dei centri abitati	4	1	3
H19	Giardinaggio, rimboschimento escluso abbattimento e potatura di piante - Florovivaistica escluse serre	4	1	1
H20	Imprese di pulizie	3	2	1
H21	Imprese di traslochi (esclusi preziosi)	4	1	2
H22	Installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, scale mobili	3	2	4
H23	Installazione e manutenzione di impianti: elettrici, telefonici, telegrafici, radiofonici, televisivi, idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione e condizionamento di ambienti	3	2	3
H24	Montaggio, smontaggio e manutenzione di impianti industriali	3	2	4
H25	Pesca con eventuale preparazione, conservazione e inscatolamento del pescato	ESCLUSO	ESCLUSO	1
H26	Pesci e molluschi (coltura)	ESCLUSO	ESCLUSO	1
H27	Produzione di ghiaccio artificiale anche con esercizio di magazzini e celle frigorifere	ESCLUSO	ESCLUSO	1
H28	Recapito di espressi, corrispondenza e piccoli pacchi (esclusi preziosi e valori), autotrasporto di persone	4	3	1
H29	Sale di registrazione, incisione e doppiaggio, servizi fotografici, escluse riprese esterne	4	3	1
H30	Servizi nei cimiteri, pompe funebri e trasporti funebri	4	1	3
H31	Spargimento di sostanze chimiche fertilizzanti od antiparassitarie con impiego di mezzi terrestri o natanti	4	1	4
H32	Trattamenti chimici per la preservazione e la disinfestazione dei prodotti del suolo, merci e materie varie senza impiego di gas o di sostanze tossiche od infiammabili	4	1	4
H33	Vuotatura di pozzi neri e pulitura di fogne	ESCLUSO	ESCLUSO	1

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutinitaliana@italiana.it



Mod. MULTI57291



REALE GROUP

TOGETHER MORE **130°**

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutinitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente al Gruppo Reale Mutua iscritta al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.